Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 163

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 16 giugno 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 163 DEL 16 GIUGNO 1977:

LEGGE 16 maggio 1977, n. **305.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla validità internazionale dei giudizi repressivi, adottata a L'Aja il 28 maggio 1970.

LEGGE 16 maggio 1977, n. **306.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione universale per il diritto d'autore, con protocolli, adottata a Parigi il 24 luglio 1971.

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 163 DEL 16 GIUGNO 1977:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per conferimento di premi n. 49: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6 % 1970-1985. — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella SETTIMA estrazione eseguita il 18 maggio 1977; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(3854)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di due proposte di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione in data 15 giugno 1977, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione, resa da tredici cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere due proposte di legge di iniziativa popolare contenenti:

1) « Risarcimento dei danni provocati dalle violenze di piazza ».

2) « Applicazione della pena di morte ».

I predetti cittadini hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, piazza Cavour n. 17, presso il Comitato di difesa del commercio.

(6594)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1977, n. **298.**

Modificazioni allo statuto della libera Università « G. D'Annunzio » di Chieti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università « G. D'Annunzio » di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, n. 1291, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università libera « G. D'Annunzio » di Chieti e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università libera « G. D'Annunzio » di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 107, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alle scuole di specializzazione in radiologia e anestesia e rianimazione.

Scuola di specializzazione in radiologia

Art. 108. — Presso la facoltà di medicina e chirurgia è istituita la scuola di specializzazione in radiologia che conferisce il diploma di specialità in radiologia ed è riservata ai laureati in medicina e chirurgia.

La sede della scuola è presso la clinica radiologica di questa Università.

Art. 109. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Art. 110. — L'ammissione alla scuola avverrà sulla base di titoli ed esami. Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 111. — Sono disponibili cinque posti per ciascun anno di corso.

Il numero complessivo dei posti per i quattro anni di corso non dovrà essere superiore a venti.

Art. 112. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

a) matematica, fisica, nozioni di statistica ed informatica (annuale) comprendente:

1) richiami di matematica e fisica generale;
2) costituzione della materia;
3) produzione, assorbimento e misura delle radiazioni;
4) statistica applicata alla medicina;
5) informatica e cibernetica applicata alla radiologia;

b) radiodiagnostica (triennale) comprendente:

1) principi generali di radiodiagnostica;
2) apparecchi, strumenti e tecnica radiodiagnostica;
3) tecnica di fisiologia applicata alla radiodiagnostica;
4) mezzi di contrasto artificiale in radiodiagnostica - effetti collaterali connessi con il loro impiego e loro terapia;
5) semeiotica radiologica;
6) diagnostica differenziale e radiologica;
7) dimostrazioni autoptiche di pazienti sottoposti ad esami radiologici;
8) dimostrazioni di casistica clinica;

c) radiobiologia (annuale) comprendente:

1) radiobiologia generale;
2) danni da radiazioni e radiopatie;

d) protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicata alla radiologia (annuale) comprendente:

1) legislazione sanitaria applicata alla radiologia;
2) compiti e responsabilità medico legali del radiologo;
3) radioprotezione fisica e dosimetria ad essa connessa;
4) fattori che influenzano l'effetto biologico delle radiazioni e problemi connessi con le radioprotezioni;
5) radioprotezione chimica;
6) problemi tecnici e funzionali inerenti la progettazione, organizzazione ed attivazione dei reparti radiologici;

e) radioterapia e terapia fisica (triennale) comprendente:

1) radiobiologia applicata;
2) fondamenti generali di radioterapia e terapia fisica;
3) istopatologia speciale dei tumori;
4) nozioni sugli apparecchi e strumenti per la radioterapia;
5) tecnica e metodica radioterapica;
6) dosimetria;
7) clinica radioterapica;
8) fondamenti generali di chemioterapia oncologica;
9) chemioterapia clinica dei tumori e sua associazione alla radioterapia;
10) dimostrazione di casistica clinica;

f) medicina nucleare (biennale) comprendente:

1) elementi di medicina nucleare;
2) istrumentario, tecnica e metodica dell'impiego di radioisotopi in medicina nucleare;
3) dosimetria di radioisotopi somministrati per via interna;
4) diagnostica con radioisotopi somministrati per via interna;
5) radioterapia metabolica;
6) dimostrazioni di statistica clinica.

I singoli insegnamenti, tenuti da uno o più docenti, a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento e completati da conferenze, dimostrazioni pratiche e, ove opportuno e possibile da visite ad istituzioni di particolare interesse, sono così distribuiti nei quattro anni di corso:

1° *Anno* (tronco comune):

1) matematica, fisica, nozioni di statistica ed informatica. Radiobiologia. Protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia. Radiodiagnostica (I).

2° *Anno*:

radiodiagnostica (II);
radioterapia e terapia fisica (I).

3° *Anno*:

1) radiodiagnostica (III);
2) radioterapia e terapia fisica (II);
3) medicina nucleare (I).

4° *Anno*:

1) radioterapia e terapia fisica (III);
2) medicina nucleare (II).

Art. 113. — Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare le lezioni e le esercitazioni. L'internato è obbligatorio durante tutti e quattro gli anni di corso e si svolgerà presso la clinica radiologica sotto forma di presenza costante nei predetti reparti durante le ore della loro attività con presenza giornaliera negli ambulatori.

Art. 114. — Gli allievi hanno doveri ed attribuzioni analoghi a quelli degli assistenti.

Art. 115. — Gli allievi che non abbiano ottemperato agli obblighi di frequenza non potranno essere ammessi a sostenere gli esami annuali.

Art. 116. — Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti sono tenuti a superare gli esami relativi ai singoli insegnamenti di ciascun anno di corso per il passaggio all'anno successivo.

Art. 117. — Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialità, gli allievi dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta su materie che sono state oggetto dei corsi.

Art. 118. — Sono stabilite le seguenti tasse, soprattasse e contributi:

tassa di immatricolazione	L.	5.000
tassa annuale di iscrizione	»	18.000
soprattassa annuale per esami di profitto	»	7.000
contributi generali	»	1.950
contributo riscaldamento	»	7.000
contributo laboratorio per esercitazioni	»	140.000
libretto di riconoscimento	»	1.300
indennità di schedatura	»	500

Scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione

Art. 119. — Presso la facoltà di medicina e chirurgia è istituita la scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione che conferisce il diploma di specialista in anestesia e rianimazione.

La sede della scuola è presso l'istituto di anestesia e rianimazione.

Art. 120. — La scuola ha la durata di tre anni e sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.

Art. 121. — L'ammissione alla scuola avverrà sulla base di titoli ed esami. Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 122. — Sono disponbili 6 (sei) posti per ciascun anno di corso. Il numero complessivo dei posti nei tre anni di corso non dovrà essere superiore a diciotto.

Art. 123. — Le materie di insegnamento per ciascun anno di corso sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia, biochimica, farmacologia, fisica, fisiologia applicata all'anestesia e rianimazione;
2) anestesiologia (biennale) I;
3) tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico;
4) aspetti medico legali dell'anestesia e della rianimazione.

2° *Anno*:

1) anestesiologia (biennale) II;
2) terapia antalgica;
3) rianimazione (biennale) I.

3° *Anno*:

1) rianimazione (biennale) II;
2) indagini diagnostiche attinenti alla specialità;
3) tecniche speciali di anestesia e rianimazione.

Verranno inoltre impartiti insegnamenti complementari sulle seguenti materie:

tecnica degli esami endoscopici (al primo anno);
cardiologia della rianimazione (al secondo anno);
nozioni di tecnicologia clinica (al terzo anno).

Art. 124. — Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare le lezioni e le esercitazioni. L'internato è obbligatorio durante tutti i tre anni di corso e si svolgerà presso l'istituto di anestesia e rianimazione sotto forma di presenza costante nel predetto reparto durante le ore della sua attività con presenza giornaliera negli ambulatori e reparti di degenza.

Art. 125. — Gli allievi hanno doveri ed attribuzioni analoghe a quelle degli assistenti.

Art. 126. — Gli allievi che non abbiano ottemperato agli obblighi di frequenza non potranno essere ammessi a sostenere gli esami annuali.

Art. 127. — Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti sono tenuti a superare gli esami relativi ai singoli insegnamenti di ciascun anno per il passaggio all'anno successivo.

Art. 128. — Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialità, gli allievi dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta su materie che sono state oggetto dei corsi.

Art. 129. — Sono stabiliti i seguenti importi delle tasse, soprattasse e contributi:

tassa di immatricolazione	L.	5.000
tassa annuale di iscrizione	»	18.000
soprattassa annuale per esami di profitto	»	7.000
contributi generali	»	1.950
contributi di riscaldamento	»	7.000
contributi di laboratorio per esercitazioni	»	140.000
libretto di riconoscimento	»	1.300
indennità di schedatura	»	500

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *giugno* 1977
Registro n. 66 *Istruzione, foglio n.* 384

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1977, n. **299**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Marcellino e di M. V. Assunta, in Macra.

N. 299. Decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Saluzzo 1° giugno 1975, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Marcellino, in Macra (Cuneo), e di M. V. Assunta, in frazione Albaretto dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1977
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 46

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1977, n. **300**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Dionisio e dei SS. Giovanni e Dionisio, in Pettorano sul Gizio.

N. 300. Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Valva e Sulmona 1° marzo 1975, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Dionisio, in Pettorano sul Gizio (L'Aquila), e dei SS. Giovanni e Dionisio, nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1977
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 45

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 1977, n. **301**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Tommaso vescovo e SS. Martiri inglesi, in S. Agata li Battiati.

N. 301. Decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Catania 29 dicembre 1971, integrato con dichiarazione del 12 giugno 1972 e con altro decreto 31 luglio 1975, relativo alla erezione della parrocchia di S. Tommaso vescovo e SS. Martiri inglesi, in contrada Leucatia del comune di S. Agata li Battiati (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1977
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 49

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 1977, n. **302**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria Santissima Immacolata, in Giovinazzo.

N. 302. Decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Molfetta, Giovinazzo e Terlizzi 18 aprile 1971, integrato con due dichiarazioni entrambe 13 aprile 1976, relativo all'erezione della parrocchia di Maria Santissima Immacolata, in Giovinazzo (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1977
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 48

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 1977, n. **303**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Nicola, in Tolve.

N. 303. Decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Nicola, in Tolve (Potenza).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1977
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 50

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 1977, n. **304**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Natività del Signore, in Catania.

N. 304. Decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Catania 25 novembre 1973, integrato con altro decreto e dichiarazione ambedue 31 luglio 1975, relativo all'erezione della parrocchia della Natività del Signore, in Catania.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1977
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 47

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1977.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 21 marzo 1973, concernente la nomina nelle rispettive cariche del presidente e dei componenti il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Considerato che a seguito delle dimissioni del dottor Pietro Longo, consigliere di amministrazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, occorre provvedere alla sostituzione dello stesso;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Marcello Inghilesi è nominato consigliere di amministrazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica in sostituzione del dott. Pietro Longo, dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1977

LEONE

ANDREOTTI — DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *maggio* 1977
Registro n. 6 *Industria, foglio n.* 215

(6347)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1976.

Nomina della commissione prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, recante modifiche alla legge 9 giugno 1964, n. 615, concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33, recante modifiche alla predetta legge;

Vista la legge 1° marzo 1972, n. 42, recante integrazioni degli stanziamenti previsti dalle leggi 9 giugno 1964, n. 615 e 23 gennaio 1968, n. 33, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Visto il proprio decreto in data 5 luglio 1974 relativo alla nomina della commissione prevista dall'art. 2 della citata legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Vista la legge 31 marzo 1976, n. 124, concernente il rifinanziamento delle leggi suindicate;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina della commissione di cui sopra a seguito della emanazione della predetta legge 31 marzo 1976, n. 124;

Viste le designazioni dell'Unione nazionale delle province d'Italia, dell'Associazione nazionale comuni di Italia, dell'Associazione italiana degli allevatori nonchè delle associazioni più rappresentative dei coltivatori diretti, dei mezzadri, degli agricoltori e delle organizzazioni cooperative agricole;

Visto il tele n. 22356/1173 del 15 maggio 1976, con il quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha designato i propri rappresentanti in seno alla commissione di cui trattasi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e l'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Art. 1.

La commissione prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modifiche e integrazioni, è composta come segue:

Presidente:

Bellani prof. Luigino, direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità.

Membri:

Salvia dott. Giovanni, capo reggente dei servizi zootecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

De Pace dott. Michele, ispettore generale della Direzione generale della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Cavrini prof. Carlo, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;

De Marco dott. Giuseppe, primo dirigente amministrativo del Ministero della sanità;

Lotti dott. Maurizio, rappresentante dell'Unione nazionale province d'Italia;

Sacchetti dott. Marcello, rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia;

Mondini comm. Pietro, rappresentante dell'Associazione italiana allevatori;

Viali dott. Giorgio e Lasagni dott. Mario, rappresentanti dei coltivatori diretti;

Giudice dott. Giovanni e Giannini Gerardo, rappresentanti dei mezzadri;

Ciarrocca dott. Nicola, rappresentante degli agricoltori;

Gregorio prof. Luciano e Lorenzi dott. Walter, rappresentanti delle organizzazioni cooperative agricole.

Segretario:

Galeota dott. Enrico, primo dirigente veterinario del Ministero della sanità.

Art. 2.

La commissione di cui al precedente articolo durerà in carica fino al 31 dicembre 1981.

Art. 3.

Ai componenti della commissione sarà corrisposto, per ciascuna giornata di seduta, il gettone di presenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

All'atto del pagamento, per i funzionari dirigenti e per quelli direttivi saranno osservate, rispettivamente, le norme di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e all'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

La spesa per il pagamento del gettone di presenza e per il trattamento economico di missione a favore, se dovuto, degli estranei all'Amministrazione dello Stato, è prevista in complessive L. 5.100.000 (cinquemilionicentomila) e graverà sul cap. 4034 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità nella misura di L. 100.000 (centomila) nell'anno finanziario 1976 e di L. 1.000.000 (unmilione) per ciascuno degli anni finanziari dal 1977 al 1981, autorizzandone annualmente la spesa.

Agli effetti del trattamento economico di missione agli estranei all'Amministrazione dello Stato viene attribuito il parametro 530.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 dicembre 1976

Il Ministro per la sanità
DAL FALCO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1977
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 257

(6191)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1977.

Autorizzazione alla ditta A. Wasserman S.p.a., in Milano, a fabbricare e mettere in vendita per l'esportazione nel corso dell'anno 1977 kg 450 di Pipradolo.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la domanda della ditta A. Wasserman S.p.a. tendente ad ottenere l'autorizzazione alla fabbricazione e vendita all'estero di kg 450 di Pipradolo;

Accertato che la ditta stessa è stata autorizzata a fabbricare Pipradolo nella propria officina di Milano, via Ampere n. 56 in base alle disposizioni della legge n. 685 del 22 dicembre 1975;

Visto il secondo comma dell'art. 31 della succitata legge;

Decreta:

La ditta Wasserman S.p.a., via Ampere n. 56, Milano, è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita per l'esportazione nel corso dell'anno 1977 kg 450 di Pipradolo.

La presente autorizzazione è valida fino al 31 dicembre 1977.

Roma, addì 19 gennaio 1977

p. *Il Ministro*: POGGIOLINI

(6542)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1977.

Riconoscimento ai fini comunitari nonchè a tutti gli effetti eventuali conseguenti a norma di legge dell'organizzazione di produttori nel settore dei prodotti della pesca costiera locale denominata Associazione produttori pesca - Società coop. a r.l., in Fano.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 2 agosto 1975, n. 388, concernente provvidenze a favore delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, con cui è stato reso esecutivo in Italia il trattato istitutivo della Comunità economica europea;

Visto l'art. 189 del trattato predetto;

Visto il regolamento (CEE) n. 100/76 del consiglio del 19 gennaio 1976, recante disposizioni relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca, che ha abrogato e sostituito il regolamento (CEE) n. 2142/70 del consiglio del 20 ottobre 1970 di pari oggetto;

Visto il regolamento (CEE) n. 105/76 del consiglio del 19 gennaio 1976, recante disposizioni relative al riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca, che ha abrogato e sostituito il regolamento (CEE) n. 170/71 del consiglio del 26 gennaio 1971 di pari oggetto;

Visto il regolamento (CEE) n. 1939/72 della commissione dell'8 settembre 1972, recante disposizioni relative alle condizioni e alla procedura di riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca;

Vista la circolare ministeriale prot. n. 6213560 in data 2 dicembre 1972, riguardante le disposizioni esecutive relative alle condizioni ed alle procedure per il riconoscimento delle costituende organizzazioni di produttori della pesca marittima;

Vista la domanda in data 18 ottobre 1976, con la quale l'Associazione produttori pesca - Soc. coop. a r.l., con sede in Fano, viale Adriatico, 48, ha chiesto di essere riconosciuta per gli scopi previsti dal citato regolamento (CEE) n. 100/76;

Considerato che detta associazione risulta essere regolarmente costituita in data 14 gennaio 1973;

Visto lo statuto e l'elenco degli aderenti a detta associazione;

Visti gli atti dai quali risulta che la predetta associazione risponde ai requisiti di operatività stabiliti dal citato regolamento (CEE) n. 1939/72;

Vista la relazione tecnico-economica in data 21 ottobre 1976 del compartimento marittimo di Rimini, ufficio locale marittimo di Fano, nella quale viene espresso parere favorevole alla domanda della menzionata associazione;

Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 388, la quale, nella seduta del 15 gennaio 1977, ha espresso parere favorevole al riconoscimento della menzionata associazione, per gli scopi previsti dal già citato regolamento (CEE) n. 100/76;

Decreta:

E' riconosciuta ai fini del regolamento (CEE) n. 100/76 del consiglio del 19 gennaio 1976, nonché a tutti gli effetti eventuali conseguenti a norma di legge, l'organizzazione di produttori nel settore dei prodotti della pesca costiera locale denominata Associazione produttori pesca - Soc. coop. a r.l., con sede in Fano, viale Adriatico n. 48.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1977

p. *Il Ministro*: ROSA

(6193)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1977.

Approvazione della delibera 11 giugno 1975 del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola », concernente modificazioni al trattamento di disoccupazione per i giornalisti professionisti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Viste le leggi 20 dicembre 1951, n. 1564 e 9 novembre 1955, n. 1122, concernenti la previdenza e l'assistenza attuate dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola »;

Visto l'art. 12 dello statuto del medesimo Istituto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331;

Visto l'art. 24 dello statuto del citato Istituto che prevede un fondo di riserva generale nel cui ambito, a seguito della delibera 8 luglio 1965, approvata con decreto ministeriale 24 novembre 1965, è stato costituito un fondo integrativo di garanzia per l'assicurazione contro la disoccupazione;

Vista la delibera adottata l'11 giugno 1975 dal consiglio di amministrazione del predetto Istituto, con la quale si propone la sospensione dell'accantonamento al fondo di garanzia per l'assicurazione contro la disoccupazione;

Considerato che la consistenza degli accantonamenti annuali al fondo di garanzia per l'assicurazione contro la disoccupazione è sufficiente a fronteggiare gli oneri attuali di spesa;

Ritenuta quindi l'opportunità di dar corso all'attuazione della predetta delibera;

Decreta:

E' approvata, nel testo allegato al presente decreto, la delibera adottata l'11 giugno 1975 dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1977

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA
DEI GIORNALISTI ITALIANI « GIOVANNI AMENDOLA »

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 12 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331, e successive modificazioni;

Visto il decreto interministeriale 24 novembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 febbraio 1966, n. 32, con il quale, tra l'altro, veniva stabilito di « costituire nell'ambito del fondo riserva generale, previsto dall'art. 24 dello statuto, un fondo integrativo di garanzia per l'assicurazione contro la disoccupazione cui saranno annualmente devoluti gli eventuali avanzi del relativo contributo, dopo aver assolto gli impegni per le prestazioni e le spese di amministrazione della gestione, calcolate in proporzione al gettito contributivo e diminuite dell'interesse legale calcolato sulla consistenza del fondo stesso all'inizio di ciascun esercizio »;

Considerato che il fondo predetto, alla data del 31 dicembre 1973, ha raggiunto l'importo di L. 4.856.349.405, largamente eccedente ogni eventuale fabbisogno della gestione per l'assicurazione contro la disoccupazione;

Considerato altresì, che la spesa per le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione si mantiene entro limiti non superiori a L. 250.000.000 annue, ed è pertanto interamente coperta dal normale gettito contributivo;

Sulla proposta del comitato esecutivo;

Delibera:

1) di proporre al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la sospensione dell'accantonamento al fondo di garanzia per l'assicurazione contro la disoccupazione secondo le modalità fissate con decreto interministeriale del 24 novembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 febbraio 1966, n. 32;

2) di commisurare l'entità del fondo medesimo, alla fine di ciascun anno, ad un importo non inferiore a tre annualità della spesa sostenuta nello stesso anno per le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccuazione, trasferendo l'eccedenza al fondo di riserva generale di cui al primo comma dell'art. 24 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331, e successive modificazioni;

3) di inviare la presente delibera al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'approvazione mediante decreto interministeriale.

Roma, addì 11 giugno 1975

Il presidente: DELLA RICCIA

(6460)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1977.

Approvazione della delibera 20 maggio 1976 del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola », concernente modificazioni al trattamento di disoccupazione per i giornalisti professionisti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Viste le leggi 20 dicembre 1951, n. 1564 e 9 novembre 1955, n. 1122, concernenti la previdenza e l'assistenza attuate dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola »;

Visto l'art. 12 dello statuto del medesimo Istituto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331;

Visti gli articoli 18 e 19 del regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti, approvato con decreto ministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni;

Vista la delibera adottata il 20 maggio 1976 dal consiglio di amministrazione del predetto Istituto, con la quale si propongono modifiche agli articoli 18 e 19 del predetto regolamento, concernenti il trattamento di disoccupazione per i giornalisti professionisti;

Considerato che le modificazioni apportate dalla delibera in questione rispondono alle attuali esigenze della categoria e trovano la propria copertura finanziaria nei contributi attualmente vigenti, secondo appropriate valutazioni attuariali;

Ritenuta quindi l'opportunità di dar corso all'attuazione della predetta delibera;

Decreta:

E' approvata, nel testo allegato al presente decreto, la delibera adottata il 20 maggio 1976 dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA
DEI GIORNALISTI ITALIANI « GIOVANNI AMENDOLA »

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 12 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331, e successive modificazioni;

Visti l'art. 18 ed il primo e terzo comma dell'art. 19 del regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti approvato con decreto interministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni;

Considerata l'opportunità di rivedere l'attuale trattamento di disoccupazione della categoria che opera in un settore sempre più influenzato da fattori non solo produttivi, ma anche tecnici e professionali;

Sentito il parere della commissione per la formulazione dei regolamenti di previdenza;

Sulla proposta del comitato esecutivo;

Delibera

di proporre al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la sostituzione dell'art. 18 e del primo e terzo comma dell'art. 19 del regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti approvato con decreto interministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni, come segue:

Art. 18. — In caso di disoccupazione involontaria è corrisposta al giornalista assicurato una indennità in relazione ai giorni, anche festivi, di effettiva totale disoccupazione e per un massimo di quattrocentocinquanta giorni.

La misura giornaliera di tale indennità è pari ad un trentesimo del 60 % della retribuzione media contributiva relativa alle tre ultime mensilità di contribuzione, senza tenere conto delle mensilità eccedenti le dodici per anno.

La retribuzione media predetta non potrà essere comunque superiore allo stipendio mensile minimo, maggiorato dell'indennità di contingenza, previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico per la qualifica di redattore ordinario.

Sono inoltre corrisposti assegni familiari, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni. L'onere derivante è a carico della relativa gestione.

In caso di rioccupazione per un periodo non superiore a sei mesi, il trattamento di disoccupazione viene sospeso per riprendere successivamente e fino allo scadere del periodo massimo indennizzabile, previa nuova domanda da parte dell'interessato da presentare nei termini e con le modalità previste dal successivo art. 19.

La misura mensile dell'indennità non può essere comunque inferiore a quella stabilita dall'assicurazione generale obbligatoria contro la disoccupazione.

Art. 19, primo comma. — Per fruire del trattamento di disoccupazione, l'iscritto deve presentare domanda all'Istituto tramite il locale ufficio di corrispondenza dell'Istituto medesimo che attesterà l'esistenza nel richiedente del requisito di cui all'art. 20, lettera *a*).

Art. 19, terzo comma. — La corresponsione dell'indennità decorre dal primo giorno di disoccupazione, se la domanda è presentata entro il 90° giorno dalla data predetta; in ogni altro caso l'indennità decorre dal giorno successivo a quello della presentazione della domanda e viene corrisposta fino al 450° giorno successivo alla data di inizio dello stato di disoccupazione.

Roma, addì 20 maggio 1976

Il presidente: DELLA RICCIA

(6461)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1977.

Restituzione dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali lubrificanti, bianchi, contenuti negli oli cosmetici esportati.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il secondo comma dell'art. 16 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

E' concessa la restituzione dell'imposta di fabbricazione sulla quantità di olio minerale lubrificante, bianco, contenuta negli oli cosmetici classificabili alla voce 33.06-B-II-g-2 esportati all'estero, osservate le norme vigenti in materia doganale.

Art. 2.

Le ditte esportatrici, per essere ammesse al beneficio di cui al precedente articolo, devono farne domanda al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette.

L'imposta di fabbricazione da restituire sarà commisurata alla quantità di olio minerale lubrificante, bianco, contenuto nel prodotto esportato, accertato mediante analisi, da parte del laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette, da eseguirsi sui campioni del prodotto che dovranno essere prelevati all'atto di ogni singola esportazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1977

Il Ministro: PANDOLFI

(6022)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1977.

Autorizzazione alla S.p.a. Magazzini generali di Livorno a ristrutturare ed ampliare il magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere esercitato in Livorno.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290 sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1950 con il quale, alla S.p.a. Magazzini generali di Livorno, è stata confermata l'autorizzazione all'esercizio di un magazzino generale in Livorno, via della Cinta Esterna;

Vista l'istanza in data 10 dicembre 1970, con la quale la predetta società ha chiesto di essere autorizzata a ristrutturare ed ampliare il magazzino generale;

Viste le deliberazioni n. 369 del 21 dicembre 1970 e n. 62 del 5 marzo 1971, con le quali la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno ebbe ad esprimere parere contrario all'accoglimento della suddetta richiesta, non ritenendo che i lavori di ristrutturazione ed ampliamento progettati fossero sufficienti ad eliminare le deficienze del suindicato magazzino generale, per cui si rendeva necessaria, a suo avviso, la istituzione di un nuovo magazzino generale più adeguato alle esigenze del porto di Livorno, e proponendo la revoca dell'autorizzazione all'eservizio concessa alla S.p.a. Magazzini generali di Livorno, da effettuarsi, però, dopo l'approntamento di tale nuovo magazzino, per la cui istituzione si dichiarava pronta a farsi promotrice;

Ritenuto che la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno non possa trovare accoglimento in quanto non appare applicabile, nel caso in questione, il disposto dell'art. 6 del citato regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, poiché non vi sono state da parte della S.p.a. Magazzini generali di Livorno gravi e persistenti trasgressioni alle norme di legge e di regolamento, né sono invocabili ragioni di pubblico interesse in quanto la società stessa, con la presentazione della istanza suindicata, intende eliminare, nei limiti di spazio consentitile, le riconosciute deficienze del magazzino generale;

Ritenuto, altresì, che l'esistenza del magazzino generale della società, più volte citata, non precluda la possibilità della istituzione in Livorno di altri magazzini generali;

Visti i documenti presentati dalla S.p.a. Magazzini generali di Livorno a corredo dell'istanza, ed in particolare la planimetria e la relazione tecnica concernenti i lavori di ristrutturazione ed ampliamento eseguiti, vistate dall'ufficio del genio civile di Livorno in data 11 giugno 1976;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Magazzini generali di Livorno è autorizzata a ristrutturare ed ampliare il magazzino generale esercitato in Livorno, via della Cinta Esterna, con i tre nuovi capannoni contigui della superficie complessiva di mq 1670 costruiti, previa demolizione di locali esistenti, all'interno del comprensorio del magazzino stesso, meglio descritti nella planimetria e nella relazione tecnica vistate dall'ufficio del genio civile di Livorno di cui alle premesse, e dalle quali risulta la consistenza attuale del magazzino generale.

In detti capannoni possono essere depositate merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate in dipendenza della autorizzazione di cui al precedente articolo, si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale.

L'ammontare del deposito cauzionale che la società è tenuta a prestare per l'esercizio del magazzino generale è elevato da L. 4.000.000 (quattromilioni) a L. 15.000.000 (quindicimilioni), salve successive determinazioni.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1977

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
ERMINERO

p. *Il Ministro per le finanze*
TAMBRONI ARMAROLI

(6077)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Herring imports S.p.a., in Genova.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Herring imports S.p.a. di Genova, ha effettuato un pagamento anticipato di Lit. 8.514.893 di cui al mod. *B*-Import n. 4341067 rilasciato in data 28 novembre 1975 dalla Cassa di risparmio di Genova e Imperia, in Genova, per l'importazione di champagne di origine e provenienza Francia;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, e stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova limitatamente a Lit. 4.584.297 entro il termine di validità dell'impegno e per il residuo di Lit. 3.930.596 con un ritardo di ventisette giorni rispetto al predetto termine;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 342388 del 16 marzo 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Considerato che la ditta ha inteso giustificare il parziale ritardo dell'importazione adducendo un errore di interpretazione dei termini di scadenza dell'impegno valutario e che tale circostanza non può, neppure sotto l'interpretazione fattane dall'interessata, essere ritenuta idonea ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione dalla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Herring imports S.p.a. di Genova, mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Genova ed Imperia, in Genova, nella misura del 5% di Lit. 3.930.596 quale importo parziale del modello *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1977

Il Ministro: OSSOLA

(6182)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dodici Geri, in Pistoia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 12 febbraio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Dodici Geri, con sede in Pistoia, con effetto dal 1° ottobre 1976;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dodici Geri, con sede in Pistoia, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1977

Il Ministro: ANSELMI

(6355)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sette Geri, in Genova-Sestri Ponente.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 27 gennaio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sette Geri, con sede in Genova-Sestri Ponente, con effetto dal 1° ottobre 1976;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sette Geri, con sede in Genova-Sestri Ponente, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1977

Il Ministro: ANSELMI

(6356)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra convenzionata di trasmissione telefonica presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino, è vacante la cattedra convenzionata di trasmissione telefonica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6520)

Vacanza della cattedra di zootecnica generale presso la facoltà di agraria dell'Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di agraria dell'Università di Firenze, è vacante la cattedra di zootecnica generale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6521)

Vacanza della cattedra di esercitazioni di chimica fisica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna, è vacante la cattedra di esercitazioni di chimica fisica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6523)

Vacanza della cattedra di igiene presso la facoltà di magistero dell'Università di Perugia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Perugia, è vacante la cattedra di igiene, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6522)

Vacanza della cattedra di letteratura cristiana antica presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Perugia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Perugia, è vacante la cattedra di letteratura cristiana antica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6524)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Zignago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 6 giugno 1977, il comune di Zignago (La Spezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974.

(4001/M)

Autorizzazione al comune di Cittaducale ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 28 maggio 1977, il comune di Cittaducale (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.160.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974.

(4010/M)

Autorizzazione al comune di Terracina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 6 giugno 1977, il comune di Terracina (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 100.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4000/M)

Autorizzazione al comune di Fiesole ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 6 giugno 1977, il comune di Fiesole (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 160.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4002/M)

Autorizzazione al comune di Vaglia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 6 giugno 1977, il comune di Vaglia (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 22.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4003/M)

Autorizzazione al comune di Tolfa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 giugno 1977, il comune di Tolfa (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 21.370.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4008/M)

Autorizzazione al comune di San Bonifacio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 giugno 1977, il comune di San Bonifacio (Verona), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 19.075.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4009/M)

Autorizzazione al comune di Apricena ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 6 giugno 1977, il comune di Apricena (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 117.160.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4012/M)

Autorizzazione al comune di Celenza Valfortore ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 6 giugno 1977, il comune di Celenza Valfortore (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 23.920.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4013/M)

Autorizzazione al comune di Castellaneta ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 6 giugno 1977, il comune di Castellaneta (Taranto), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 38.680.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4014/M)

Autorizzazione al comune di Civitella Alfedena ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 6 giugno 1977, il comune di Civitella Alfedena (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4015/M)

Autorizzazione al comune di Conca Casale ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 6 giugno 1977, il comune di Conca Casale (Isernia), viene autorizzzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4016/M)

Autorizzazione al comune di Molina Aterno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 6 giugno 1977, il comune di Molina Aterno (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4017/M)

Autorizzazione al comune di Torre de' Passeri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 6 giugno 1977, il comune di Torre de' Passeri (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 24.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4018/M)

Autorizzazione al comune di Cellere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 giugno 1977, il comune di Cellere (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.222.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4011/M)

Autorizzazione al comune di Ortezzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 8 giugno 1977, il comune di Ortezzano (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.865.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4022/M)

Autorizzazione al comune di Monteriggioni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 8 giugno 1977, il comune di Monteriggioni (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4028/M)

Autorizzazione al comune di Rio nell'Elba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 8 giugno 1977, il comune di Rio nell'Elba (Livorno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4029/M)

Autorizzazione al comune di Bettola ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 6 giugno 1977, il comune di Bettola (Piacenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 24.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976

(4004/M)

Autorizzazione al comune di Caorso ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 6 giugno 1977, il comune di Caorso (Piacenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 28.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4005/M)

Autorizzazione al comune di Monticelli d'Ongina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1977, il comune di Monticelli d'Ongina (Piacenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 45.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4006/M)

Autorizzazione al comune di Cavriago ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 6 giugno 1977, il comune di Cavriago (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 79.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4007/M)

Autorizzazione al comune di San Lorenzo Maggiore ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1977, il comune di San Lorenzo Maggiore (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 15.693.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4019/M)

Autorizzazione al comune di Raviscanina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 giugno 1977, il comune di Raviscanina (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.973.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4020/M)

Autorizzazione al comune di Isili ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 8 giugno 1977, il comune di Isili (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 39.655.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4021/M)

Autorizzazione al comune di Isola del Piano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 8 giugno 1977, il comune di Isola del Piano (Pesaro-Urbino), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.174.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4023/M)

Autorizzazione al comune di Gerace ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 8 giugno 1977, il comune di Gerace (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 14.945.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4024/M)

Autorizzazione al comune di Falconara Marittima ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 9 giugno 1977, il comune di Falconara Marittima (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 323.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4025/M)

Autorizzazione al comune di Aielli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 8 giugno 1977, il comune di Aielli (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 21.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4026/M)

Autorizzazione al comune di Figline Valdarno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 8 giugno 1977, il comune di Figline Valdarno (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 39.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4027/M)

Autorizzazione al comune di Vicchio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 8 giugno 1977, il comune di Vicchio (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 47.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4030/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 113

Corso dei cambi del 13 giugno 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	885,25	885,25	885,20	885,25	885,25	885,20	885,20	885,25	885,25	885,25
Dollaro canadese	837,60	837,60	838,25	837,60	837,80	837,55	837,60	837,60	837,60	837,60
Franco svizzero	355,83	355,83	355,70	355,83	355,75	355,80	355,70	355,83	355,83	355,80
Corona danese	146,50	146,50	146,40	146,50	146,75	146,48	146,46	146,50	146,50	146,50
Corona norvegese	167,97	167,97	168,10	167,97	168,05	167,95	167,95	167,97	167,97	167,95
Corona svedese	200,53	200,53	200,60	200,53	200,05	200,53	200,45	200,53	200,53	200 —
Fiorino olandese	358,08	358,08	358,25	358,08	358,10	358,05	358 —	358,08	358,08	358 —
Franco belga	24,567	24,567	24,56	24,567	24,57	24,55	24,5550	24,567	24,567	24,55
Franco francese	179,035	179,035	178,94	179,035	179 —	179 —	179,03	179,035	179,035	179 —
Lira sterlina	1521,90	1521,90	1522,25	1521,90	1521,65	1521,85	1521,90	1521,90	1521,90	1521,90
Marco germanico	375,92	375,92	375,85	375,92	375,95	375,90	375,90	375,92	375,92	375,90
Scellino austriaco	52,771	52,771	52,75	52,771	52,77	52,75	52,78	52,771	52,771	52,77
Escudo portoghese	22,90	22,90	22,90	22,90	22,96	22,88	22,91	22,90	22,90	22,90
Peseta spagnola	12,795	12,795	12,80	12,795	12,80	12,75	12,7940	12,795	12,795	12,79
Yen giapponese	3,262	3,262	3,2450	3,262	3,262	3,25	3,2650	3,262	3,262	3,26

Media dei titoli del 13 giugno 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	80,725
Redimibile 3,50 % 1934	99,300
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,050
» 5 % (Ricostruzione)	99,125
» 5 % (Riforma fondiaria)	98,175
» 5 % (Città di Trieste)	92 —
» 5 % (Beni esteri)	91,650
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,500
» 5,50 % » » 1968-83	79,875
» 5,50 % » » 1969-84	75,175
» 6 % » » 1970-85	77,800
» 6 % » » 1971-86	76,025
» 6 % » » 1972-87	74,750
» 9 % » » 1975-90	82,775
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	83,950
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978	92,800
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88 —
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,225
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	76 —
» poliennali 7 % 1978	94,250
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	90,750
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	89,450
» » 9 % 1980	87,700
» » 10 % 1981	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 giugno 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	885,225
Dollaro canadese	837,625
Franco svizzero	355,765
Corona danese	146,48
Corona norvegese	167,96
Corona svedese	200,49
Fiorino olandese	358,085
Franco belga	24,561
Franco francese	179,032
Lira sterlina	1521,90
Marco germanico	375,91
Scellino austriaco	52,775
Escudo portoghese	22,905
Peseta spagnola	12,794
Yen giapponese	3,263

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Modificazioni al regolamento (CEE) n. 801/77 che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti allo ammasso privato nel settore delle carni suine a norma del regolamento (CEE) n. 1190/77 del 3 giugno 1977.

IL MINISTRO-PRESIDENTE

Visto il decreto n. 5786 del 22 aprile 1977 del Ministro per l'agricoltura e le foreste - Presidente dell'A.I.M.A., ratificato dal consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. stessa in data 3 maggio 1977, a suo tempo adottato in attuazione del regolamento (CEE) n. 801/77 del 20 aprile 1977, attinente alla concessione di aiuti, a partire dal 21 aprile 1977, all'ammasso privato delle carni suine allo stato congelato;

Visto il regolamento (CEE) n. 1190/77 del 3 giugno 1977 pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della Comunità n. L138/24 del 4 giugno 1977, con il quale la commissione C.E.E. nella seduta del 23 maggio 1977 ha modificato ed integrato il predetto regolamento (CEE) n. 801/77, estendendo, a far data dal 13 giugno 1977, l'intervento stesso anche ai seguenti ulteriori tipi di carni suine, stabilendo i quantitativi minimi di prodotto ammassabili ed i relativi ammontari dell'aiuto, a seconda del tipo di prodotto e della durata dell'ammasso:

a) carni suine disossate (prosciutti, spalle e lombate) fresche o refrigerate;

b) prosciutti stagionati o stagionati e affumicati;

Considerata l'urgenza di provvedere alla immediata esecutività del citato regolamento (CEE) n. 1190/77 del 3 giugno 1977 su tutto il territorio nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Le norme e condizioni di cui al decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste - Presidente dell'A.I.M.A. n. 5786 del 22 aprile 1977, sono estese anche alle carni suine disossate (prosciutti, spalle e lombate) secondo il prospetto che segue:

PRODOTTI PER I QUALI SONO CONCESSI AIUTI	Importi degli aiuti in L./tonn. per un periodo di ammasso di				Importi in L./tonn.	
	4 mesi	5 mesi	6 mesi	7 mesi	Supplem. per mese	Detrazioni per giorno
Carni suine disossate (prosciutti, spalle e lombate) fresche o refrigerate - tariffa doganale comune ex 02.01 A III a) 6 bb)	236.900	267.800	298.700	329.600	30.900	1.030

N.B. — Le lombate di cui alla voce ex 02.01 A III a) 6 bb) si intendono senza il lardo aderente (può essere tollerato un sottile strato di lardo non eccedente tre millimetri di spessore).

Il quantitativo minimo da ammassare deve essere di tonnellate 20.

Art. 2.

Le norme e condizioni di cui al decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste - Presidente dell'A.I.M.A. n. 5786 del 22 aprile 1977 sono estese anche ai prosciutti stagionati o stagionati e affumicati secondo il prospetto che segue, salvo le modificazioni ed integrazioni di cui ai successivi articoli:

PRODOTTI PER I QUALI SONO CONCESSI AIUTI	Importo dell'aiuto in L./tonn. per un periodo di ammasso di		Importo in L./tonn.	
	6 mesi	8 mesi	Supplemento per mese	Detrazioni per giorno
Prosciutti stagionati o stagionati e affumicati - tariffa doganale comune ex 02.06 B I b) 3 bb)	288.400	381.100	46.350	1.545

Art. 3.

Relativamente ai prosciutti stagionati o stagionati e affumicati, il secondo comma dell'art. 3 del decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste - Presidente dell'A.I.M.A. n. 5786 del 22 aprile 1977, è sostituito dai seguenti:

Il prodotto deve essere immesso in magazzino previa pesatura, al netto di imballaggio, allo stato fresco o refrigerato, non ancora sottoposto a salatura, con emissione di apposita bolletta di pesatura, annotata nel registro di carico e scarico i cui fogli siano stati preliminarmente vistati dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Intendendo per partita la quantità di prodotto immagazzinata nell'arco delle 24 ore, i singoli pezzi costituenti la partita stessa sono identificati con l'apposizione, a cura della ditta, su ciascun pezzo, della data di immissione in magazzino nonchè del nome o sigla o segno di riconoscimento della ditta ammassatrice, tramite sigillo inamovibile o marchio a fuoco; per quanto attiene alla apposizione della data, può essere accettata quella applicata in osservanza alla ordinanza 14 febbraio 1968 del Ministero della sanità purchè essa sia completa di giorno, mese ed anno.

Nel caso in cui dovesse verificarsi la impossibilità della materiale presenza del funzionario dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, la ditta, previa autorizzazione dell'ispettorato medesimo, è autorizzata ad effettuare egualmente le operazioni di immissione in ammasso nel pieno rispetto delle disposizioni previste per le operazioni di pesatura ed identificazione dei pezzi.

In questo caso l'ispettorato provinciale dell'agricoltura effettuerà i controlli previsti posteriormente alla materiale immissione in ammasso, sulla base di elementi di riscontro e di ogni qualsivoglia altra documentazione comprovante l'esatta rispondenza dei quantitativi e del numero dei pezzi ammassati che, all'atto del controllo medesimo, la ditta esibirà a richiesta del controllore come ad esempio, i certificati veterinari che accompagnano le carni ed i cui quantitativi riportati non possono essere inferiore alle quantità ammassate; i certificati veterinari attestanti il numero dei pezzi e le quantità ammassate, eventualmente rilasciati dal veterinario preposto alla sorveglianza della attuazione delle disposizioni previste dalla citata ordinanza 14 febbraio 1968 del Ministero della sanità; i registri I.V.A.; eventuali registrazioni attinenti alla osservanza di disposizioni relative a norme di qualità per quegli stabilimenti che operano nell'ambito di consorzi che applicano le norme previste dalla legge per la denominazione di origine o nell'ambito di altri consorzi di tutela della qualità.

Art. 4.

Relativamente ai prosciutti stagionati o stagionati e affumicati i punti *c*) e *d*) dell'art. 4 del decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste - Presidente dell'A.I.M.A. n. 5786 del 22 aprile 1977, sono sostituiti dai seguenti:

c) il quantitativo minimo da ammassare non potrà essere inferiore a 10 tonnellate;

d) la richiesta di conclusione del contratto è prevista per la durata di sei o otto mesi con espresso riconoscimento del diritto dell'A.I.M.A. di ridurre o prolungare la durata del contratto stesso.

Art. 5.

Relativamente ai prosciutti stagionati o stagionati e affumicati, l'art. 6 del decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste - Presidente dell'A.I.M.A. n. 5786 del 22 aprile 1977, è sostituito dal seguente:

La durata del periodo effettivo di ammasso stabilita in contratto, per i prosciutti stagionati o stagionati e affumicati, inizia il 151° giorno a partire dalla data di inizio delle operazioni di immagazzinamento, conformemente alle disposizioni emanate al riguardo in sede comunitaria con regolamenti (CEE) 29 ottobre 1975, n. 2759/75 e 29 luglio 1976, n. 1889/76.

Durante il periodo di ammasso, il prodotto non potrà essere posto in vendita, nè sostituito.

Art. 6.

Relativamente ai prosciutti stagionati o stagionati e affumicati, il peso del prodotto agli effetti dell'aiuto è quello accertato dalla ditta ammassatrice, prima delle operazioni di salatura del prodotto fresco o refrigerato al netto dell'imballaggio, riportato nella bolletta di pesatura; condizione per la corresponsione dell'aiuto è che il peso del prodotto al termine del periodo effettivo di ammasso non sia inferiore al 70% del peso del prodotto fresco come sopra constatato.

Art. 7.

Relativamente ai prosciutti stagionati o stagionati e affumicati, per quanto attiene al controllo della resa finale, che, si conferma, non deve essere inferiore al 70% del peso di immissione in magazzino dei prosciutti allo stato fresco, l'ispettorato provinciale dell'agricoltura può effettuare detto controllo o pesando l'intera partita o, in alternativa, limitando la pesatura ad un campione, in ogni caso non inferiore al 20% della quantità ammassata, identificato all'atto della immissione in ammasso con specifico segno di riconoscimento e del quale si è rilevato l'esatto peso ed il numero dei pezzi.

In questo secondo caso, la quantità che costituisce il campione deve essere lavorato e conservato nelle stesse identiche condizioni di tutta la restante parte costituente l'oggetto di contratto e non può quindi subire lavorazioni particolari o essere conservato in luoghi differenti.

E' facoltà dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura o della ditta, in sede di accertamento finale di ammasso, rifiutare il controllo resa a campione. In tal caso la quantità costituente la partita sarà pesata nella sua totalità.

Roma, addì 8 giugno 1977

Il Ministro-Presidente: MARCORA

Modello di

ATTO DI SOTTOMISSIONE

per la conclusione di contratto di ammasso privato di prosciutti stagionati o stagionati e affumicati ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 801/77 *del* 20 *aprile* 1977 *e n.* 1190/77 *del* 3 *giugno* 1977.

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) - Via Palestro, 81 - ROMA

e, p.c.:

All'ispettorato provinciale dell'agricoltura di . . .

Il sottoscritto . . . nella qualità di . . e legale rappresentante della ditta . . con sede in . ., esercente attività nel settore del bestiame e delle carni, come da certificato della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di . . . . .

In relazione

alla propria domanda allegata al presente atto, indirizzata all'A.I.M.A. e per conoscenza all'ispettorato provinciale dell'agricoltura di . . per ottenere la conclusione di contratto di ammasso privato, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 801/77 del 20 aprile 1977 e n. 1190/77 del 3 giugno 1977, nonchè dei decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste - Presidente dell'A.I.M.A. del 22 aprile 1977 e 3 giugno 1977 della partita di q.li . . pari a n. . . pezzi di prosciutti stagionati o stagionati e affumicati — tariffa doganale comune ex 02.06 B I b) 3 bb) — provenienti da suini di origine comunitaria, macellati da non oltre otto giorni per un periodo di ammasso di mesi . . . . che inizia il 151° giorno a partire dalla data di inizio delle operazioni di immagazzinaggio delle suddette quantità e che dette operazioni di immagazzinamento debbono essere realizzate entro il 21° giorno a partire da quello della data di ricezione da parte della ditta della lettera di accettazione della domanda, con immagazzinamento del prodotto nel magazzino di conservazione sito in (ubicazione ed eventuale denominazione degli stabilimenti) . . . .

Dichiara

di impegnarsi, come con il presente atto si impegna, ai fini della conclusione del contratto di ammasso e del conseguimento dell'aiuto di cui ai citati regolamenti (CEE), all'osservanza dei seguenti obblighi:

1) immagazzinare a proprio conto e rischio entro il termine previsto la quantità di prodotto convenuta;

2) dare preventiva comunicazione scritta al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura e all'A.I.M.A., via Palestro, 81, Roma, del giorno e dei quantitativi di prodotto che giornalmente saranno immessi in ammasso;

3) effettuare la pesatura del prodotto allo stato fresco o refrigerato al netto di imballaggio nonchè la individuazione progressiva di ogni partita di prodotto con indicazione del numero complessivo dei singoli pezzi che la compongono (il quantitativo immagazzinato in una giornata è considerato singola partita);

4) applicare, per l'individuazione della partita, su ogni singolo pezzo sia la data (giorno, mese, anno) di entrata in magazzino, sia il nome o sigla o segno di riconoscimento della ditta ammassatrice, tramite sigillo inamovibile o marchio a fuoco;

5) compilare la bolletta di pesatura contenente la descrizione delle operazioni di cui al citato punto 3), inviandone copia giornalmente all'ispettorato provinciale dell'agricoltura e all'A.I.M.A.;

6) collocare in magazzino, in modo che sia bene identificabile, il prodotto giornalmente individuato come partita, e per ogni partita indicare chiaramente il peso, il numero dei pezzi e la data di immagazzinamento;

7) tenere costantemente aggiornato un registro di carico del prodotto immagazzinato, i cui fogli siano stati preliminarmente vistati dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

8) non mettere in vendita nè sostituire le partite di prodotti immagazzinate nel periodo in cui perdura l'esecuzione dell'ammasso;

9) consentire il controllo in qualsiasi momento da parte di funzionari all'uopo delegati dal competente ispettorato provinciale dell'agricoltura e dall'A.I.M.A.;

10) osservare ogni altro obbligo previsto, per l'ammassatore, dai regolamenti (CEE) numeri 801/77 e 1190/77 e dai citati decreti in data 22 aprile 1977 e 8 giugno 1977;

11) all'uopo costituisce la cauzione di cui all'art. 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 801/77 del 20 aprile 1977 nello importo di L. . . . . mediante fidejussione della Banca . . . . n. . . . . . . del . . . .

Circa il pagamento dell'aiuto, il sottoscritto dichiara (1) . . . .

Data, ...

Firma . . . . . .

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si intendono approvate tutte le condizioni del suesteso atto di sottomissione comprese specificatamente quelle di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) dell'atto medesimo.

Firma . . . . . .

Segue autentica notarile della firma (2) . . . . .

---

(1) Il contraente dichiari se il pagamento debba essere effettuato a proprio favore, ovvero a favore di persona cui abbia rilasciato procura all'incasso (allegare l'atto di procura) ovvero in una delle forme agevolative stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71 (mediante vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia; accreditamento in conto corrente bancario; versamento in conto corrente postale, ecc.).

(2) La data di autentica notarile della firma deve essere successiva o pari a quella della domanda e della prescritta fidejussione bancaria.

(6518)

Gara per la determinazione dell'importo dell'aiuto allo ammasso privato di quarti anteriori nel settore delle carni bovine di cui al regolamento (CEE) n. 1191/77 del 3 giugno 1977.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, istitutiva dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1968, con cui sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti di organismo di intervento nel mercato delle carni bovine previsti dai regolamenti della Comunità economica europea;

Visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del 27 giugno 1968 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine che prevede tra l'altro la concessione di aiuti allo ammasso privato;

Visto il regolamento (CEE) n. 989/68 del 15 luglio 1968;

Visto il regolamento (CEE) n. 275/74 del 31 gennaio 1974 relativo alle modalità di applicazione per la concessione in base a gara di aiuti all'ammasso privato di carni bovine;

Visto il regolamento (CEE) n. 1191/77 del 3 giugno 1977, con cui, nell'ambito di tali modalità per la determinazione dell'importo dell'aiuto, è indetta, a decorrere dal 4 giugno 1977, una gara, con scadenza del termine di presentazione delle offerte in Italia alle ore 14 del 13 giugno 1977, limitata a 15.000 tonnellate di quarti anteriori freschi o refrigerati di bovini adulti;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere a stabilire le norme e modalità nazionali di applicazione del citato regolamento (CEE) n. 1191/77, adottando a tal fine le stesse norme e modalità stabilite dal consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A., in occasione di gare simili, con deliberazioni del 26 aprile e del 23 luglio 1974, nonchè dal Ministro-Presidente dell'A.I.M.A. con decreto n. 6139 del 7 luglio 1976;

Decreta:

Art. 1.

Per la gara indetta con regolamento (CEE) n. 1191/77 citato in premessa, a decorrere dal 4 giugno 1977 e con scadenza del termine di presentazione delle offerte in Italia alle ore 14 del giorno 13 giugno 1977 per la fissazione degli importi dello aiuto all'ammasso privato di carni bovine, le offerte da presentare all'A.I.M.A. debbono essere corredate, da parte degli interessati, di cauzione costituita con difejussione di primaria banca italiana, per un importo di 100 unità di conto per tonnellata, a garanzia del rispetto degli impegni di cui ai regolamenti (CEE) n. 275/74 del 31 gennaio 1974 e n. 1191/77 del 3 giugno 1977.

Art. 2.

La gara di cui all'art. 1 si svolgerà secondo le norme e le procedure previste dai regolamenti comunitari nel settore ed in particolare di quelle previste nei regolamenti (CEE) numero 275/74 del 31 gennaio 1974 e n. 1191/77 del 3 giugno 1977.

Art. 3.

Il rapporto contrattuale di ammasso privato si intende instaurato a decorrere dalla data di ricevimento della lettera raccomandata con R.R. di accettazione dell'offerta, presentata per la partecipazione alla gara, emessa dall'A.I.M.A., sulla base delle determinazioni adottate dalla C.E.E.; ogni iniziativa afferente alla esecuzione dei controlli ed alle relative modalità di attuazione sarà espletata direttamente dall'A.I.M.A.

Roma, addì 10 giugno 1977

Il Ministro-Presidente: MARCORA

(6517)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Bassano del Grappa

Con decreto 30 ottobre 1976, n. 1571, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Bassano del Grappa (Vicenza), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 25 mappali 495 e 502 della superficie complessiva di mq 670 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 13 dicembre 1975 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(6197)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Marmirolo

Con decreto 30 ottobre 1976, n. 1572, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo della «Roggia Guerriera» in comune di Marmirolo (Mantova), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 45 mappale 94 della superficie di Ha 0.21.45 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 2 febbraio 1976 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Mantova; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(6198)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Quistello

Con decreto 30 ottobre 1976, n. 1570, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo Dugale Piazza in comune di Quistello (Mantova), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 26 mappale 81 della superficie di Ha 0.09.40 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 4 febbraio 1976 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Mantova; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(6199)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Coggiola

Con decreto 30 ottobre 1976, n. 1619, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del rio Camera in comune di Coggiola (Vercelli), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 26 mappale 789 1/3 della superficie di mq 30 ed indicato nella planimetria rilasciata il 26 luglio 1968 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Vercelli; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(6200)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Valmadrera

Con decreto 1° dicembre 1976, n. 1666, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di relitto d'alveo del torrente rio Torto in comune di Valmadrera (Como), non censito in catasto e compreso tra i mappali 1173/*d*, 1173/*g*, 1173/*e*, 1173/*f*, 1164, 1157, 1162, 1970, 1161, 1018/*a*, 1018/*b*, 1108/*c* e 1019 del foglio 15/*d*, 16/*c* della superficie complessiva di mq 1180 ed indicato nella planimetria rilasciata il 7 novembre 1975 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Como; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(6201)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice *dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di reumatologia*, sessione anno 1975.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1975;

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134;

Considerato che il dott. Marconi Maurizio ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di presidente della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof Proia Marcello, dirigente superiore medico del Ministero della sanità è nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di reumatologia che si terrà a Roma il giorno 21 gennaio 1977 in sostituzione del dott. Marconi Maurizio rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1977
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 323

(6257)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di reumatologia, sessione anno 1975.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1975;

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134;

Considerato che il prof. Bugaro Luciano ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Rastelli Mario, primario del Pio istituto S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di reumatologia che si terrà a Roma il giorno 21 gennaio 1977 in sostituzione del prof. Bugaro Luciano rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1977
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 321

(6256)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MESSINA

Concorso al posto di direttore del pubblico macello vacante nel comune di Messina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura del posto di direttore del pubblico macello vacante nel comune di Messina.

Il termine per la presentazione delle domande e documenti di rito scade il 30 agosto 1977, alle ore 12.

Il bando è pubblicato all'albo pretorio dell'ufficio del veterinario provinciale di Messina e del comune interessato, ed è stato notificato agli uffici ed enti a norma di legge.

(6093)

ISTITUTO ORTOPEDICO E TRAUMATOLOGICO « V. PUTTI » DI PISA

Concorso a due posti di assistente del servizio di anestesia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pisa.

(6441)

OSPEDALE CIVILE « S. SEBASTIANO » DI CORREGGIO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimiche e cliniche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimiche e cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria (direzione amministrativa) dell'ente in Correggio (Reggio Emilia).

(6442)

OSPEDALE « P. TOMITANO » DI ODERZO

Concorso ad un posto di primario del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'ente in Oderzo (Treviso).

(6443)

OSPEDALE CIVILE DI VICENZA

Concorso ad un posto di assistente del servizio primo di anestesia, rianimazione e terapia antalgica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio primo di anestesia, rianimazione e terapia antalgica (ed eventuali altri che si rendessero vacanti).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Vicenza.

(6444)

OSPEDALE PEDIATRICO « BAMBINO GESU' » DI ROMA

Concorso ad un posto di aiuto di virologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di virologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Roma.

(6439)

OSPEDALE « M. TAMBORINO » DI MAGLIE

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Maglie (Lecce).

(6440)

OSPEDALE CIVILE DI MONTECCHIO MAGGIORE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente dei servizi di pronto soccorso e di accettazione;

un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e di microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montecchio Maggiore (Vicenza).

(6438)

OSPEDALE CIVILE « B. V. DELLE GRAZIE » DI LATISANA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto dirigente e un posto di assistente di otorinolaringoiatria;

un posto di assistente della divisione per ammalati lungodegenti e di geriatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ufficio personale) dell'ente in Latisana (Udine).

(6445)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;

due posti di assistente di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ufficio personale) dell'ente in Latisana (Udine).

(6446)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 1977, n. 16.

Norme per la disciplina della raccolta dei funghi e per la tutela di alcune specie della fauna inferiore.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 26 *aprile* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI

Art. 1.

Al fine di assicurare l'equilibrio naturale dei boschi e di garantire l'integrità delle culture agrarie, la raccolta dei funghi e disciplinata dalle norme della presente legge.

Art. 2.

La raccolta è vietata ai terzi sui terreni agrari fatta eccezione per i pascoli al di sopra dell'altitudine di 1800 metri s.l.m., nei quali la raccolta stessa è ammessa nei limiti di cui al comma successivo.

Nei boschi è ammessa ai terzi la raccolta di una quantità giornaliera non superiore ad un chilo per persona, eccettuati i casi in cui i singoli esemplari, non in aggiunta ad altri, eccedano da soli tale peso.

Nei boschi soggetti a vincolo idraulico-forestale la raccolta puo essere ulteriormente ridotta o vietata in quelle parti in cui il servizio forestale della Regione ritenga che essa possa determinare, nell'ecosistema forestale, profonde modificazioni nei fattori biotici e abiotici regolanti la simbiosi micorrizica. A tal fine si provvede con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, su proposta dell'assessore per l'agricoltura e le foreste o dei comuni interessati.

Nei punti di accesso alle zone di cui al comma precedente, l'amministrazione regionale provvede ad apporre idonea segnaletica di divieto, a cura del servizio forestale.

Qualora i fondi di cui al primo e secondo comma del presente articolo non siano recinti, il proprietario o la persona avente il godimento del fondo stesso possono apporre analoga segnaletica di divieto.

Art. 3.

I proprietari e le persone aventi il godimento del fondo nonchè i loro familiari possono procedere alla raccolta dei funghi, senza limiti di quantità, sui fondi stessi, fermo restando, per quanto riguarda i terreni boscati, quanto previsto dal terzo comma dell'art. 2 e la osservanza delle modalità tecniche di cui all'art. 4.

Art. 4.

Per la raccolta dei funghi è vietato servirsi di rastrelli od uncini, nonchè di ogni altro mezzo che possa provocare danno allo strato umifero del terreno.

E' vietato, altresì, estirpare, calpestare e distruggere i funghi non oggetto di raccolta.

La raccolta dei funghi è vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del levar del sole.

Titolo II

TUTELA DI ALCUNE SPECIE DELLA FAUNA INFERIORE

Art. 5.

E' vietato alterare, disperdere, distruggere o asportare nidi di formiche, nonchè raccogliere uova e girini di tutte le specie di anfibi.

Solo per motivi scientifico-didattici e previa autorizzazione dell'assessore all'agricoltura e foreste è consentita la loro raccolta in quantitativi limitati e da determinare di volta in volta.

Art. 6.

Per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge è vietata la cattura di tutte le specie del genere Rana L. (rana) e del genere Astacus (gambero).

Art. 7.

Dal 1° novembre al 31 agosto è vietata la cattura di tutte le specie del genere Helix L. (lumaca con chiocciola).

Dal 1° settembre al 31 ottobre è consentita la cattura di esemplari di tale genere, purchè la loro dimensione minore non sia inferiore a mm 35 e per un quantitativo giornaliero per persona non superiore a 24 esemplari.

Nessuna limitazione di numero è posta ai soggetti di cui all'art. 3.

La raccolta delle lumache è vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del levar del sole.

Titolo III

NORME COMUNI

Art. 8.

Sono escluse dalla disciplina della presente legge le usuali operazioni agricole, nonchè le coltivazioni e gli allevamenti artificiali.

Art. 9.

La raccolta di funghi e di specie di fauna inferiore, di cui al titolo II della presente legge, è comunque subordinata al consenso del proprietario o della persona avente il godimento del fondo.

Art. 10.

Sono incaricati della sorveglianza e dell'applicazione della presente legge gli agenti del Corpo forestale valdostano, del comitato regionale della caccia, del consorzio regionale della pesca e gli organi di polizia locale e, su richiesta del presidente della giunta, gli organi di pubblica sicurezza.

Art. 11.

I contravventori alle norme di cui ai commi primo e secondo e alle disposizioni dei decreti di cui al comma terzo dell'art. 2 sono soggetti alla sanzione amministrativa di L. 30.000 per ogni chilogrammo, o sua frazione non inferiore a 100 grammi, di funghi raccolti oltre i limiti consentiti.

I contravventori alle norme di cui all'art. 4, sono soggetti all'ulteriore sanzione amministrativa di L. 30.000 per ogni infrazione commessa, in aggiunta alle eventuali altre sanzioni di cui al precedente comma.

Qualora si tratti della violazione di cui agli articoli 5 e 6, i contravventori sono soggetti alla sanzione amministrativa di L. 60.000.

Per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 7, i contravventori sono soggetti alla sanzione amministrativa di L. 900 per ogni lumaca raccolta.

Per quantitativi di lumache superiori a 10 dozzine, si procede alla pesa del materiale e si applica una sanzione amministrativa di L. 60.000 per ogni chilogrammo o frazione di esso non inferiore a 100 grammi.

I contravventori alle disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 7 sono soggetti ad una ulteriore sanzione amministrativa di L. 30.000, in aggiunta alle eventuali altre sanzioni di cui ai commi primo e secondo del presente articolo.

Art. 12.

Per l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni, si applicano le disposizioni della legge statale 24 dicembre 1975, n. 706.

I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dai comuni, qualora l'accertamento dell'infrazione sia avvenuto ad opera di agenti comunali e, negli altri casi, dalla Regione.

Art. 13.

I proventi di spettanza regionale, di cui all'ultimo comma del precedente art. 12, saranno introitati al cap. 245: « Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni » della parte entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 31 marzo 1977

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 31 marzo 1977, n. 17.
Protezione della flora alpina.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 26 *aprile* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel territorio della Regione sono soggette alla tutela della presente legge tutte le specie di flora erbacea e arbustiva spontanea locale nonchè di muschi e licheni, la cui riproduzione e diffusione avvengono per via naturale.

Titolo I

DIVIETI E LIMITAZIONI DI RACCOLTA - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 2.

Sono vietati la raccolta ed il danneggiamento delle specie di flora o parte di esse elencate nell'allegato 1 della presente legge.

Solo per motivi scientifico-didattici, e previa autorizzazione dell'assessore all'agricoltura e foreste, è consentita la raccolta delle specie di cui al precedente comma in quantitativi limitati e da determinare di volta in volta.

Art. 3.

E' altresì vietata la raccolta di muschi e di licheni nonchè di tutte le altre specie di flora spontanea non contemplate al precedente articolo 2, esclusa la raccolta delle specie di flora officinale a scopo commerciale e ad uso familiare, che è disciplinata dalle norme del titolo II della presente legge.

E' tuttavia consentita, per ogni persona, la raccolta complessiva giornaliera di non più di mezzo chilogrammo di muschi e di licheni e di 6 assi fiorali (steli fioriferi) per ognuna delle specie di flora spontanea elencate nell'allegato 2 della presente legge. Il quantitativo globale raccoglibile da gruppi composti di più di 3 persone non deve comunque superare 1,5 chilogrammi di muschi e di licheni e 24 steli fioriferi delle specie comprese in detto elenco.

E' altresì consentita, per ogni persona, la raccolta di un quantitativo non superiore a 20 steli fioriferi delle specie di flora erbacea e arbustiva spontanea non comprese negli elenchi di cui agli allegati 1 e 2 della presente legge. Il quantitativo globale massimo raccoglibile da gruppi composti di più di 3 persone non deve comunque superare gli 80 steli fioriferi per ogni specie.

Art. 4.

Sono escluse dalla disciplina della presente legge le usuali operazioni agricole comportanti l'utilizzazione e il raccolto della copertura vegetale dei terreni agrari e la rottura di questi, preliminare alla semina e agli impianti, nonchè le colture in giardini e in stabilimenti di floricoltura.

Titolo II

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DELLE SPECIE DI FLORA OFFICINALE

Art. 5.

La raccolta a scopo commerciale delle specie di flora officinale elencate nell'allegato 3 della presente legge è di volta in volta autorizzata, a richiesta dell'interessato, dall'assessore alla agricoltura e foreste.

Per l'assenzio romano, detta autorizzazione può essere rilasciata anche dal comandante la stazione forestale competente per territorio.

La domanda di autorizzazione, redatta in carta legale, deve indicare: nome, cognome, data di nascita, occupazione ed indirizzo del richiedente, località di raccolta, specie vegetali interessate e relative quantità allo stato fresco. La domanda deve essere accompagnata dall'assenso scritto, autenticato da pubblico ufficiale, del proprietario del fondo o del titolare di altro diritto reale o del conduttore.

In caso di raccolta in comuni compresi nella circoscrizione di due o più stazioni forestali, sono rilasciate distinte autorizzazioni.

I coltivatori diretti, i proprietari o affittuari del fondo possono raccogliere, senza l'autorizzazione di cui al primo comma, soltanto i quantitativi di specie di flora officinale destinati esclusivamente all'uso familiare, nelle quantità indicate nell'elenco di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 6.

Nell'autorizzazione alla raccolta di piante officinali saranno stabilite le condizioni necessarie al fine di assicurare l'osservanza della presente legge. L'autorizzazione viene concessa purchè non porti al depauperamento delle specie vegetali oggetto della richiesta nelle località interessate.

A giudizio motivato del comandante della stazione forestale, nella cui giurisdizione si svolge la raccolta, i quantitativi consentiti possono essere limitati ulteriormente a causa di condizioni climatiche e antropiche particolari che si verifichino posteriormente al rilascio dell'autorizzazione, con la sola eccezione di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

L'autorizzazione è personale e non può essere ceduta a terzi. Di essa deve essere sempre munito chiunque effettui la raccolta, il quale deve esibirla, se richiesto, agli agenti preposti alla sorveglianza sull'applicazione della presente legge.

In casi particolari, qualora la raccolta possa comportare il danneggiamento dello stato del suolo, rendendone necessaria la rimessa in pristino, l'assessore all'agricoltura e foreste può subordinare il rilascio dell'autorizzazione alla prestazione di una cauzione, il cui importo viene fissato di volta in volta e versato alla Tesoreria regionale.

Art. 7.

L'inosservanza, da parte del raccoglitore, delle limitazioni, prescrizioni e condizioni indicate nell'autorizzazione comporta la immediata revoca ed il ritiro di questa e l'applicazione, nei confronti del contravventore, delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge.

Chi sia incorso nella sanzione di cui al precedente comma non potrà ottenere altra autorizzazione per un periodo di due anni a decorrere dalla data del verbale di accertamento o, in caso di opposizione, dalla data della sentenza di condanna.

Art. 8.

L'asportazione delle piante officinali di cui si utilizzano le parti aeree deve essere fatta mediante falcetti, forbici od altri consimili arnesi da taglio.

L'autorizzazione di raccolta di piante officinali può tuttavia consentire, purchè siano rispettate le prescrizioni impartite per assicurare la sopravvivenza delle singole specie e la stabilità del suolo, l'asportazione della parte ipogea di alcune specie, quando essa ne sia la parte più utile e ricercata.

Art. 9.

Chiunque trasporti nel territorio della Valle d'Aosta quantitativi di piante officinali, eccedenti quelli fissati per l'uso familiare nell'allegato 3 della presente legge, deve ottenere ed avere seco apposita autorizzazione rilasciata dalla Stazione forestale competente per zona, indicante le singole specie, i quantitativi, il luogo di provenienza e quello di destinazione, nonchè il giorno e le ore concessi per effettuare il trasporto.

Chiunque trasporti o comunque detenga quantitativi provenienti da acquisto o da dono deve indicare i nominativi dei venditori o donatori per gli eventuali accertamenti.

Art. 10.

Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dovranno essere denunciate al competente servizio forestale tutte le eventuali giacenze di flora spontanea officinale raccolta, da chiunque detenute, purchè eccedenti i quantitativi indicati nello allegato 3 della presente legge.

Trascorso tale termine, ogni ritrovamento, se non ne verrà provata la legittima provenienza, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge.

Titolo III

NORME COMUNI

Art. 11.

Resta salvo, in ogni caso, il consenso del proprietario o del titolare di altro diritto reale o del conduttore per la raccolta delle specie di flora contemplate nella presente legge.

Nessuna limitazione è posta al proprietario o al titolare di altro diritto reale di godimento del fondo o al conduttore o ai familiari di questi, per la raccolta delle piante coltivate e di quelle infestanti i terreni coltivati, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 5.

Art. 12.

E' comunque vietato il commercio di tutte le specie di flora protette ai sensi della presente legge, fatta eccezione per le specie officinali raccolte su autorizzazione, nei limiti dei quantitativi indicati nelle autorizzazioni.

Art. 13.

La raccolta delle specie di flora protette ai sensi della presente legge è vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del levar del sole.

Art. 14.

L'estirpazione della specie di flora protette ai sensi della presente legge, compresi i tuberi, le radici, i rizomi e gli stoloni, è vietata, fatto salvo il disposto del secondo comma dell'art. 8.

Titolo IV

INTERVENTI PER LA PROTEZIONE ECOLOGICA DELLA FLORA

Art. 15.

Al fine di evitare eventuali infestazioni dell'ambiente vegetale, l'assessore all'agricoltura e foreste, su proposta del competente servizio forestale, può vietare l'introduzione di specie non autoctone e la reintroduzione di specie localmente estinte, indipendentemente dalla localizzazione e dalla estensione di terreno interessato dalle suddette operazioni.

Art. 16.

La Regione incoraggia e protegge l'attività delle associazioni il cui scopo sia la conservazione della natura senza fini di lucro.

Art. 17.

L'assessorato dell'agricoltura e foreste, di concerto con l'assessorato della pubblica istruzione, promuove con opportuni mezzi, la conoscenza ed il rispetto della flora spontanea della Valle d'Aosta e di tutti gli altri aspetti dell'ambiente naturale.

Per la più ampia divulgazione dell'oggetto della presente normativa, nelle tabelle allegate, per alcune specie, viene riportata, accanto al nome scientifico e alla denominazione italiana e francese, anche la denominazione locale.

Titolo V

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 18.

Sono incaricati della sorveglianza e dell'applicazione della presente legge gli agenti regionali, del comitato regionale della caccia, del consorzio regionale della pesca e gli organi di polizia locale e, su richiesta del presidente della giunta, gli organi di pubblica sicurezza.

Art. 19.

I contravventori alle norme di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge sono soggetti alle seguenti sanzioni amministrative:

a) L. 3.000 per ogni esemplare di pianta e per ogni pulvino raccolti in violazione all'art. 2;

b) L. 1.800 per ogni esemplare di fiore, per ogni pulvino e per ogni mezzo chilogrammo di muschio o lichene raccolti in violazione al secondo comma dell'art. 3;

c) L. 1.200 per ogni esemplare di fiore e per ogni pulvino raccolti in violazione al terzo comma dell'art. 3.

Nei casi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente comma, è soggetta a sanzione amministrativa di pari importo ogni singola violazione, concomitante o no, dei divieti di commercio, di raccolta da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del levar del sole e di estirpazione di cui ai precedenti articoli 12, 13 e 14.

I contravventori alle norme di cui agli articoli 5, 8, 9 e 10 relativi alle piante officinali, sono soggetti alle seguenti sanzioni amministrative:

a) L. 90.000 al chilogrammo o sua frazione non inferiore a grammi 100 per le parti aeree essiccate o predisposte per l'essiccazione, escluse quelle di assenzio romano;

b) L. 30.000 al chilogrammo o sua frazione non inferiore a grammi 100 per le parti aeree allo stato fresco, escluse quelle di assenzio romano;

c) L. 600 per ogni chilogrammo o sua frazione non inferiore a grammi 100 di assenzio essiccato o predisposto per la essiccazione;

d) L. 150 per ogni chilogrammo o sua frazione non inferiore a grammi 100 di assenzio allo stato fresco;

e) L. 6.000 per ogni chilogrammo o sua frazione non inferiore a grammi 100 di parte ipogea, essiccata o predisposta per l'essiccazione;

f) L. 1.500 per ogni chilogrammo o sua frazione non inferiore a grammi 100 di parte ipogea, allo stato fresco.

I raccoglitori di specie di flora officinale a scopo commerciale e ad uso familiare che contravvengono al divieto di commercio, per i quantitativi che superano i limiti consentiti, di raccolta da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del levar del sole e di estirpazione, di cui ai precedenti articoli 12, 13 e 14, sono puniti, per ogni singolo divieto violato, con una sanzione amministrativa pari al 50% di quelle previste nei vari casi contemplati al terzo comma del presente articolo.

Art. 20.

Chi nel periodo di due anni commetta due o più successive infrazioni alle disposizioni di cui alla presente legge, è escluso per due anni dalla concessione di autorizzazioni alla raccolta di piante officinali, a decorrere dalla data dell'ultimo verbale di accertamento o, in caso di opposizione, dalla data dell'ultima sentenza di condanna.

E' sempre considerata come prima infrazione quella commessa dopo due anni dall'ultima condanna.

In ogni caso, le sanzioni amministrative previste nel precedente articolo sono maggiorate della metà o raddoppiate, a seconda che si tratti rispettivamente della prima o della seconda e successiva infrazione posteriore a quella iniziale del biennio.

Art. 21.

Per l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni, si applicano le disposizioni della legge statale 24 dicembre 1975, n. 706.

I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dai comuni, qualora l'accertamento dell'infrazione sia avvenuto ad opera di agenti comunali e, negli altri casi, dalla Regione.

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 22.

La legge regionale 8 novembre 1956, n. 6, recante norme per la protezione della flora spontanea in Valle d'Aosta, è abrogata.

Sono fatte salve tutte le disposizioni statali e regionali non incompatibili con la presente legge.

Art. 23.

I proventi di spettanza regionale di cui all'ultimo comma del precedente art. 21, saranno introitati al cap. 245: « Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni » della parte entrate del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Art 24.

Per le finalità previste dal precedente art. 17 è autorizzata la spesa annua di lire 20 milioni, il cui onere graverà sul cap. 3346, che viene istituito nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977, previo prelievo di pari somma dal cap. 206 della parte spesa del bilancio stesso, e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Art. 25.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 3346. — Spese per propaganda e interventi diretti per la protezione della natura L. 30.000.000

Variazioni in diminuzione:

Cap. 2175. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (spese correnti allegato *E*) . L. 30.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 31 marzo 1977

ANDRIONE

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 1° aprile 1977, n. **18**.

Norme di polizia per la circolazione dei veicoli a motore sul territorio della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 26 *aprile* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di salvaguardare l'equilibrio dell'ambiente e di tutelare la proprietà agricola, la circolazione dei veicoli a motore nel territorio della Regione, al di fuori delle strade statali, regionali e comunali carrozzabili, classificate tali ai sensi di legge, nonchè di quelle di accesso a locali pubblici o a impianti sportivi, è disciplinata dalla presente legge.

Art. 2.

E' vietato circolare e parcheggiare, con qualsiasi tipo di veicolo a motore, al di fuori delle strade come definite dall'articolo precedente.

La circolazione ed il parcheggio dei veicoli a motore sono consentiti ai proprietari, usufruttuari, conduttori e loro familiari ed ospiti ed a tutti coloro che abbiano necessità di accedervi per ragioni di abitazione o dimora o lavoro o servizio.

Fuori di questi casi, coloro che intendano accedere sul territorio di cui al primo comma, debbono munirsi di autorizzazione comunale, da ottenersi su domanda motivata.

Il sindaco, in occasione di manifestazioni, su richiesta degli organizzatori, potrà, con propria ordinanza, derogare, per tempi e strade determinati, al divieto di cui all'art. 1.

Resta salvo e impregiudicato il consenso del proprietario o del titolare di altro diritto reale o del conduttore per la circolazione e il parcheggio consentiti o autorizzati ai sensi del presente articolo.

Art. 3.

In ogni altro caso, la circolazione con veicoli a motore su strade non comprese tra quelle di cui all'art. 1 può essere autorizzata dal presidente della giunta regionale su richiesta dei comuni, deliberata dai rispettivi consigli, fermo restando il consenso previsto all'ultimo comma dell'art. 2.

Art. 4.

I comuni provvederanno a collocare apposita segnaletica, bilingue fornita dall'amministrazione regionale in conformità alla presente legge, nel termine di mesi sei dalla sua entrata in vigore.

E' fatta salva la facoltà dei soggetti, di cui all'ultimo comma dell'art. 2, di apporre analoga segnaletica di divieto.

Art. 5.

Per la violazione dei divieti di cui alla presente legge sarà applicata al trasgressore la sanzione amministrativa di L. 45.000.

I proventi delle sanzioni di cui al precedente comma sono introitati dai comuni, qualora l'accertamento dell'infrazione sia effettuato da organi di polizia comunale; negli altri casi dalla Regione.

Art. 6.

Sono incaricati della sorveglianza e dell'applicazione della presente legge gli agenti regionali, del comitato regionale della caccia, del consorzio regionale della pesca, gli organi di polizia locale e, su richiesta del presidente della giunta, gli organi di pubblica sicurezza.

Art. 7.

Per l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni, si applicano le disposizioni della legge statale 24 dicembre 1975, n. 706.

Art. 8.

Sono fatte salve tutte le disposizioni statali e regionali che non siano incompatibili con la presente legge.

Art. 9.

I proventi delle sanzioni amministrative di competenza della Regione saranno introitati al cap. 245: « Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni » della parte entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 1° aprile 1977

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 1° aprile 1977, n. **19**.

Proroga della garanzia fidejussoria della Regione, per l'anno 1977, presso istituti e aziende bancarie, per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 26 *aprile* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a concedere la proroga della garanzia fidejussoria della Regione, per l'anno 1977, presso istituti di credito e aziende bancarie, nell'interesse ed a favore della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta S.r.l., con sede in Saint-Christophe, per operazioni di finanziamento delle spese per le attività inerenti alle finalità statutarie della cooperativa stessa, fino alla concorrenza massima di complessive lire unmiliardocinquecentomilioni.

La garanzia fidejussoria comprende altresì gli interessi, le spese, le imposte e gli altri accessori richiesti dagli istituti di credito mutuanti.

Tale garanzia fidejussoria ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'art. 1944 del codice civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 2.

La concessione della proroga della garanzia fidejussoria regionale è subordinata all'impegno, da parte della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta, di sottoporre le proprie contabilità ed operazioni commerciali e di gestione a periodici controlli, in ogni più ampia forma, disposti dalla giunta regionale, nonchè all'impegno di trasmettere alla Regione gli elenchi mensili nominativi delle operazioni effettuate a favore dei conferenti quantitativi di formaggio « fontina ».

La concessione della proroga della garanzia fidejussoria regionale, è, altresì subordinata all'impegno, da parte degli istituti di credito agrario e delle aziende bancarie, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie contabili della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta.

Art. 3.

Il presidente della giunta regionale e, in caso di sua assenza ed impedimento, l'assessore alle finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fidejussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli istituti di credito e le aziende bancarie, previamente concordate ed approvate con deliberazione della giunta regionale, nonchè a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al recupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.

Art. 4.

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, alla copertura degli eventuali oneri derivanti dalla garanzia sussidiaria prevista dalla presente legge si provvederà, ove occorra, per l'esercizio finanziario 1977, con l'assegnazione all'apposito capitolo corrispondente al cap. 255 del bilancio della Regione per l'esercizio 1976 della somma necessaria da prelevarsi dallo stanziamento del capitolo relativo al fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 1° aprile 1977

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 1° aprile 1977, n. 20.

Aumento della garanzia fidejussoria della Regione presso l'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta a favore del consorzio di miglioramento fondiario « Rû Chavacourt », in comune di Verrayes.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 26 *aprile* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad elevare la garanzia fidejussoria della Regione a favore dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta nell'interesse del consorzio di miglioramento fondiario « Rû Chavacourt », in comune di Verrayes, già autorizzata con legge regionale 23 giugno 1975, n. 28, fino alla concorrenza massima di L. 210.000.000 per l'accensione di un mutuo integrativo da contrarre con il predetto Istituto di credito, in conformità dell'art. 35, quarto e quinto comma, della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e destinato al finanziamento delle spese per ricostruzione del canale irriguo Rû Chavacourt al servizio del comprensorio del consorzio nel territorio dei comuni di Verrayes, Saint-Denis e Torgnon, fino alla concorrenza massima di L. 355.000.000.

Art. 2.

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, alla copertura dei maggiori eventuali oneri derivanti dalla garanzia fidejussoria prevista dalla presente legge, si provvederà, ove occorra, per l'esercizio finanziario 1977, con l'assegnazione al cap. 2610 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977, della somma necessaria da prelevare dallo stanziamento del capitolo relativo al fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine.

Art. 3.

Per la concessione della garanzia fidejussoria di cui al precedente art. 1 restano valide le norme di cui alla legge regionale 23 giugno 1975, n. 28.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 1° aprile 1977

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 1° aprile 1977, n. 21.

Aumento della garanzia fidejussoria della Regione presso l'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta a favore del consorzio di miglioramento fondiario Doues, Champillon, Conca di By.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 26 *aprile* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad elevare la garanzia fidejussoria della Regione a favore dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta nell'interesse del consorzio di miglioramento fondiario Doues, Champillon e Conca di By, già autorizzata con leggi regionali 18 maggio 1972, n. 7 e 30 gennaio 1973, n. 4, fino alla concorrenza massima di L. 352.300.000 per l'accensione di un mutuo integrativo da contrarre con il predetto Istituto di credito, in conformità dell'art. 35, quarto e quinto comma, della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e destinato al finanziamento delle spese per la costruzione di strade interpoderali e di acquedotto rurale, fino alla concorrenza massima di L. 550.000.000.

Art. 2.

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, alla copertura dei maggiori eventuali oneri derivanti dalla garanzia fidejussoria prevista dalla presente legge, si provvederà, ove occorra, per l'esercizio finanziario 1977, con l'assegnazione al cap. 2610 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977, della somma necessaria da prelevarsi dallo stanziamento del capitolo relativo al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.

Art. 3.

Per la concessione della garanzia fidejussoria di cui al precedente art. 1, restano valide le norme di cui alle leggi regionali 18 maggio 1972, n. 7 e 30 gennaio 1973, n. 4.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 1° aprile 1977

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 1° aprile 1977, n. 22.

Concessione di garanzia fidejussoria della Regione, per l'anno 1977, presso istituti di credito, per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore dell'azienda autonoma « Agraria regionale e valdostana ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 26 *aprile* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a concedere la garanzia fidejussoria della Regione, per l'anno 1977, presso istituti di credito a favore dell'azienda autonoma « Agraria regionale valdostana », istituita con legge regionale 23 maggio 1973, n. 27, fino alla concorrenza massima di complessive lire duecentocinquantamilioni, per operazioni di finanziamento delle spese di esercizio inerenti alle finalità statutarie dell'azienda stessa.

La garanzia fidejussoria comprende altresì gli interessi, le spese, le imposte e gli altri accessori richiesti dagli istituti di credito mutuanti.

Tale garanzia fidejussoria ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'art. 1944 del codice civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 2.

La concessione della garanzia fidejussoria regionale è subordinata all'impegno, da parte dell'azienda autonoma « Agraria regionale valdostana », di sottoporre la propria contabilità e operazioni commerciali e di gestione a periodici controlli in ogni più ampia forma, disposti dalla giunta regionale, nonchè all'impegno di trasmettere alla Regione gli elenchi mensili delle operazioni effettuate.

La concessione della garanzia fidejussoria regionale è, altresì, subordinata all'impegno, da parte degli istituti di credito, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie e contabili dell'azienda.

Art. 3.

Il presidente della giunta regionale, e in caso di sua assenza o impedimento, l'assessore regionale alle finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fidejussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli istituti di credito nonchè a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al recupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.

La giunta regionale è, altresì, autorizzata a revocare, in ogni tempo, la garanzia fidejussoria, dandone tempestiva comunicazione al consiglio.

Art. 4.

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, alla copertura degli eventuali oneri derivanti dalla garanzia sussidiaria prevista dalla presente legge si provvederà, ove occorra, per lo esercizio in corso, con l'assegnazione al cap. 2610 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977 della somma necessaria, da prelevarsi dallo stanziamento del cap. 2145.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 1° aprile 1977

ANDRIONE

(5919)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1977, n. 20.

Concessione per l'anno 1976 di contributi sugli oneri degli autofiloservizi di linea extraurbani per viaggiatori.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 67 *del* 17 *maggio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di concorrere al sostenimento degli oneri gravanti su comuni, province ed imprese private per l'esercizio dei servizi automobilistici e filoviari di linea extraurbani di competenza regionale, la giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a favore dei consorzi dei trasporti pubblici costituiti tra comuni e province e delle imprese private, in relazione all'esercizio svolto nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1976, entro i limiti di spesa indicati nei successivi articoli.

Art. 2.

Per i consorzi l'ammontare del contributo è determinato, con riferimento ai rispettivi bacini di traffico, in base a parametri commisurati alla entità della popolazione, all'estensione territoriale del servizio, alla esistenza di altri modi di trasporto, nonché al livello quantitativo e qualitativo dei servizi di competenza regionale, gestiti ai sensi del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578.

Nella ripartizione si tiene conto dei contributi e sovvenzioni già percepiti in ciascun bacino di traffico ai sensi delle leggi numeri 1221/1952, 1087/1971 e della legge regionale numero 45/1973.

Art. 3.

I consorzi dei trasporti pubblici destinano i contributi previsti dalla presente legge alla riduzione dei disavanzi di gestione delle rispettive aziende speciali consortili, salvo quanto disposto al comma successivo.

Il consorzio interprovinciale romagnolo dei trasporti pubblici è delegato a ripartire il contributo regionale fra la propria azienda speciale consortile ed i comuni esercenti, nell'ambito del bacino di traffico romagnolo, servizi automobilistici o filoviari di linea di competenza regionale ai sensi del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, in proporzione alle rispettive percorrenze e tenendo conto dei contributi erogati, relativamente agli stessi servizi, ai sensi della legge 23 novembre 1971, n. 1087.

Art. 4.

Per le imprese private, ad integrazione del contributo di L. 130 ad autobus/km alle medesime concesso per l'anno 1976 in base alla legge regionale 22 novembre 1976, n. 50, l'ammontare del contributo è stabilito nelle misure seguenti:

a) fino ad un massimo di L. 120 per autobus/km di percorrenza, alle imprese cooperative senza fine di lucro regolarmente iscritte nel registro prefettizio ai sensi di legge ed alle imprese che nel 1976 non hanno raggiunto complessivamente i 100.000 autobus/km di percorrenza sulle autolinee di competenza regionale ed i 200.000 autobus/km su tutte le linee esercitate;

b) fino ad un massimo di L. 50 per autobus/km di percorrenza, alle altre imprese.

Agli effetti della determinazione delle percorrenze ammissibili a contributo si tiene conto delle sole percorrenze effettive indicate dai disciplinari di concessione per l'anno 1976 delle linee per le quali lo Stato o la Regione già non intervengano, anche indirettamente, con sovvenzioni di esercizio.

Si applicano, inoltre, le detrazioni previste dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 23 gennaio 1976, n. 3.

Art. 5.

La giunta regionale, previo accertamento delle percorrenze e degli altri elementi indicati agli articoli 2 e 4, definisce i parametri e delibera l'erogazione dei contributi sentito il parere della commissione consiliare competente.

Art. 6.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 2 è autorizzata la spesa di L. 3.950.000.000.

Per la concessione di contributi di cui all'art. 4 è autorizzata la spesa di L. 200.000.000.

Agli oneri complesivi di L. 4.150.000.000, l'amministrazione regionale fa fronte mediante la istituzione di un apposito capitolo sullo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, dotato dello stanziamento di L. 4.150.000.000, la cui copertura finanziaria è assicurata mediante la riduzione di pari importo del fondo di cui al cap. 48100 del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, in applicazione della legge 27 febbraio 1955, n. 64, con riferimento alla esatta destinazione attribuita a tale somma nella voce n. 11 dell'elenco n. 3 annesso al bilancio stesso.

Art. 7.

Variazioni di bilancio

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976 è apportata la seguente variazione:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) *Variazione in diminuzione*:

Cap. 48100. — Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione . . . . L. 4.150.000.000

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977 è apportata la seguente variazione:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

b) *Variazione in aumento*:

Cap. 19750. — Concessione di contributi sugli oneri di gestione degli autofiloservizi di linea extraurbana per viaggiatori (titolo I - sezione 3ª - rubrica 3ª - categoria 4ª) . . . . . . L. 4.150.000.000

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente a termini dell'art. 44, secondo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 13 maggio 1977

CAVINA

(5690)

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1977, n. **33.**

Interventi a favore dei consorzi fra enti locali per la realizzazione dei piani di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 26 *aprile* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di promuovere il riequilibrio territoriale, l'incremento della popolazione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita delle aree depresse, la Regione concede finanziamenti per l'attuazione ai sensi dell'art. 27, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, di quattro aree da destinare ad insediamenti produttivi industriali, che saranno recepite dal piano territoriale regionale di coordinamento.

Tali aree dovranno insistere rispettivamente nei territori depressi del Basso Polesine, della Val Belluna, del Veneto orientale e del Veneto Sud-Occidentale e la localizzazione delle aree e gli indirizzi produttivi degli impianti industriali da insediare dovranno tener conto delle caratteristiche geofisiche e socio-economiche della zona.

Il piano regionale di sviluppo verificherà l'attualità delle ultime tre aree prima di stendere il bilancio poliennale e relativi bilanci di competenza in conformità della legge 19 maggio 1976, n. 335.

Art. 2.

In ciascuno dei territori indicati al secondo comma del precedente articolo, la Regione riconosce, o se necessario promuove, la costituzione di un consorzio fra enti locali di almeno un comprensorio di cui alla legge regionale 9 giugno 1975, n. 80, avente per scopo l'attuazione e la gestione dell'area industriale.

Ai consorzi dovrà essere conferita per statuto la competenza ad approntare i piani generali ed esecutivi necessari per l'attuazione dell'area.

Per l'attuazione e la gestione dell'area attrezzata del Basso Polesine che insiste sui territori di Adria e Loreo la Regione promuove la costituzione del consorzio fra tutti i comuni del comprensorio n. 52 di cui alla legge regionale 9 giugno 1975, n. 80, e fra comuni del comprensorio n. 49.

Il consorzio si servirà come strumento di coordinamento tecnico e operativo del consorzio per lo sviluppo economico e sociale del Polesine.

Art. 3.

I finanziamenti concessi dalla Regione sono destinati a coprire le spese necessarie alla esecuzione dei seguenti interventi:

a) redazione del piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi ed elaborazione delle eventuali conseguenti varianti degli strumenti urbanistici comunali;

b) acquisizione delle aree comprese nel perimetro del piano;

c) esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria previste dall'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e dell'eventuale raccordo ferroviario o portuale;

d) realizzazione delle opere di carattere generale necessarie per allacciare le zone del piano ai servizi pubblici e tecnologici.

Lo stanziamento per l'esercizio 1977 determinato in lire 2.000 milioni è destinato alla realizzazione dell'area del territorio del Basso Polesine.

Agli stanziamenti per gli esercizi successivi al 1977 si provvederà con successivo provvedimento legislativo.

Art. 4.

Le domande per il riconoscimento del consorzio e per la ammissione al contributo dovranno essere presentate dagli enti di cui al precedente art. 2 al presidente della giunta regionale corredate da:

una planimetria in scala 1/5000 delle aree da destinare agli insediamenti produttivi e un progetto di massima delle opere da realizzare;

uno stralcio dei piani urbanistici generali vigenti o delle eventuali varianti necessarie;

una relazione illustrativa sulle caratteristiche degli insediamenti che si intendono promuovere;

una previsione di massima della spesa, suddivisa negli stralci funzionali secondo cui si intende realizzare il piano di insediamenti produttivi.

Il piano dell'area attrezzata dovrà essere presentato alla Regione entro il termine di centottanta giorni dalla data di comunicazione di riconoscimento del consorzio e dell'ammissione al contributo.

Art. 5.

I consorzi di cui alla presente legge sono autorizzati a procedere nell'ambito territoriale di propria competenza alla formazione del piano da destinare agli insediamenti produttivi disciplinato dall'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Il piano deve essere corredato:

a) dal programma pluriennale di attuazione di cui all'art. 1 della legge 27 giugno 1974, n. 247, per quanto non in contrasto con i contenuti della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

b) dai progetti esecutivi delle opere attinenti allo stralcio funzionale ammesso al contributo regionale;

c) da una relazione in cui dovranno essere precisati i criteri settoriali tecnici, economici e finanziari per la individuazione delle imprese insediabili nell'area stessa.

Nel caso in cui l'area industriale non sia prevista dagli strumenti urbanistici vigenti, al piano dovrà inoltre essere allegata la deliberazione di adozione della variante ai predetti strumenti, senza necessità di preventiva autorizzazione regionale.

I piani e le eventuali varianti saranno approvati dalla Regione secondo le procedure previste dall'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Ai fini della predisposizione dei piani, l'estensione minima delle aree attrezzate industriali è di 50 ettari.

Le aree dovranno essere dotate almeno delle seguenti infrastrutture:

a) rete stradale interna collegata razionalmente con la viabilità esterna;

b) sistema organico di distribuzione e allacciamento delle linee elettriche e telefoniche;

c) acquedotto civile e industriale;

d) sistemi organici comuni per la depurazione e per lo smaltimento dei rifiuti industriali;

e) collegamento con i servizi di trasporto e dotazione dei necessari servizi civili e sociali.

Art. 6.

La giunta regionale approva i piani e le eventuali varianti agli strumenti urbanistici vigenti e determina l'ammontare del contributo da erogare per ciascuna iniziativa, sentite le commissioni consiliari competenti, previo parere della commissione tecnica regionale di cui all'art. 8 della legge regionale n. 27/1973 e tenendo conto che dovranno essere osservati comunque i seguenti criteri:

a) uno sviluppo industriale complementare ad altri settori produttivi e capace di indurre un generale processo di crescita economica, sociale e civile e di riequilibrio territoriale;

b) caratteristiche strumentali e orientamenti produttivi degli insediamenti industriali con carattere di complementarietà e rispondenti alle scelte della Regione;

c) strumenti urbanistici, programmi di urbanizzazione ed ogni altro intervento dovranno corrispondere agli indirizzi della programmazione economica regionale;

d) la superficie minima dell'area attrezzata dovrà essere commisurata alle esigenze di sviluppo economico e al fabbisogno di occupazione dell'area interessata;

e) la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento dell'aria e dell'acqua.

Art. 7.

L'approvazione dei progetti e l'erogazione dei relativi contributi è disposta con decreto del presidente della giunta regionale.

L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità nonchè indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori.

L'erogazione del contributo è così ripartita:

la quota relativa all'indennità di espropriazione all'atto dell'approvazione del piano particolareggiato ovvero del piano di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

della quota residua il 50 per cento all'atto dell'approvazione dei progetti, il 40 per cento sulla base degli stati di avanzamento dei lavori e il restante 10 per cento ad avvenuto collaudo delle opere.

Art. 8.

Per l'esercizio finanziario 1977 la spesa per l'esecuzione degli interventi previsti dal precedente art. 3 è fissata in lire due miliardi.

Alla copertura della spesa prevista dal precedente comma si provvede mediante l'accensione di un mutuo di pari importo da contrarsi nell'ambito di quanto autorizzato dall'art. 1 della legge regionale 1° febbraio 1977, n. 16 e secondo le modalità di cui alla legge regionale 9 giugno 1975, n. 79, e successive modificazioni e alla legge regionale 1° febbraio 1977, n. 16.

Art. 9.

Alla copertura dell'onere di ammortamento del mutuo autorizzato dal precedente articolo, determinato in lire 240 milioni annue, si provvede mediante riduzione di lire 240 milioni dal cap. 5300: « Fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione » (partita: provvedimenti a favore del personale) dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1977.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 22 aprile 1977

TOMELLERI

(5390)

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1977, n. 34.

Contributo della Regione in favore della fondazione Querini Stampalia di Venezia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 2 *maggio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione concede un contributo annuo di L. 30.000.000 alla fondazione Querini Stampalia di Venezia al fine di favorirne e sostenerne l'attività volta ad incrementare la diffusione della cultura nel mondo giovanile e a promuovere un sistema integrato con le biblioteche e i circoli culturali del territorio lagunare veneziano.

Il contributo per l'esercizio in corso è stabilito in L. 60.000.000.

Art. 2.

La concessione del contributo è subordinata all'approvazione, da parte della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, del programma rispondente alla realizzazione delle finalità di cui al precedente articolo.

Art. 3.

L'erogazione del contributo di cui all'art. 1 avviene in unica soluzione con decreto del presidente della giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno.

E' fatto obbligo all'ente beneficiario di presentare, alla fine di ogni esercizio, una particolareggiata relazione sull'impiego del contributo e sull'attività svolta.

Art. 4.

Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte mediante prelievo di L. 60.000.000 dallo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1976 dai seguenti capitoli:

Cap. 5300. — Fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione - Partita « Contributo Querini Stampalia », per l'importo di L. 25.000.000.

Cap. 7250. — Fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione - Partita « Primo finanziamento legge progetto », per l'importo di L. 35.000.000.

Per gli anni successivi si provvederà mediante l'incremento delle assegnazioni di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 5.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio 1977 viene istituito il cap. 2364 « Contributi della Regione in favore della fondazione Querini Stampalia » con lo stanziamento di L. 60.000.000, a norma dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 28 aprile 1977

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1977, n. 35.

Rifinanziamento della legge regionale 2 settembre 1974, n. 45, per la catalogazione dei beni culturali conservati nei musei di enti locali o di interesse locale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del 2 maggio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La legge regionale 2 settembre 1974, n. 45, dal titolo « Catalogazione dei beni culturali conservati nei musei di enti locali o di interesse locale » è rifinanziata con lo stanziamento della somma di L. 120.000.000.

Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte mediante prelievo di L. 95.000.000 dal cap. 2331 « Contributi a favore di enti ed associazioni culturali » e di L. 25.000.000 dal cap. 2232 « Contributi per la diffusione della cultura musicale », del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1976 e iscrizione del cap. 2237 nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1977 denominato « Contributi per la catalogazione dei beni culturali conservati nei musei di enti locali o di interesse locale », a norma dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 28 aprile 1977

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1977, n. 36.

Contributo della Regione a favore della fondazione Giorgio Cini di Venezia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del 2 maggio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione del Veneto concede alla fondazione Giorgio Cini di Venezia un contributo annuo di L. 100.000.000 per l'attuazione di programmi di attività nel settore editoriale e per l'organizzazione di mostre e convegni attinenti alla tradizione storico-artistica, culturale, alla linguistica, al patrimonio musicale, teatrale e folkloristico del Veneto.

Art. 2.

I programmi di cui al precedente articolo devono essere preventivamente concordati con la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare e realizzati in collaborazione con il dipartimento per le attività culturali e sportive.

Art. 3.

La fondazione Giorgio Cini assume l'onere della gestione dinamica del servizio di fototeca regionale istituito nell'ambito della fototeca della fondazione, avuto riguardo soprattutto alla conservazione e al godimento pubblico del materiale.

Art. 4.

Il contributo di cui all'art. 1 viene erogato in unica soluzione, con decreto del presidente della giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno.

L'ente beneficiario è tenuto a presentare alla fine di ogni esercizio una dettagliata relazione sull'impiego del contributo, sull'attività svolta e sui programmi da svolgere nell'anno successivo.

Art. 5.

Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte mediante prelievo dallo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1976 di L. 100.000.000 dal cap. 7250: « Fondo globale per il finanziamento di spese in conto capitale derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione » - Partita « Primo finanziamento legge-progetto ».

Per gli anni successivi si provvederà mediante l'incremento delle assegnazioni di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 6.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio 1977 viene istituito il cap. 2238 « Contributo a favore della fondazione Cini di Venezia » con lo stanziamento di L. 100.000.000, a norma dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, numero 64.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 28 aprile 1977

TOMELLERI

(5692)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 marzo 1977, n. 3-90/Legisl.

Modifica del trattamento di missione al personale della provincia di Trento.

Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del 17 maggio* 1977)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il testo unico del nuovo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la legge provinciale 2 maggio 1962, n. 7;

Vista la legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1226 del 21 luglio 1964;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1429 del 20 giugno 1969;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2965 del 29 ottobre 1971;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3512 del 14 luglio 1972;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3500 del 30 aprile 1974;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 7845 del 19 settembre 1975;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2208 del 2 aprile 1976;

Vista l'opportunità di modificare la tabella di missione del personale provinciale allegata alla legge provinciale n. 7 sopracitata, con le specificazioni ivi previste per il capo officina e gli autisti;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1777 dell'11 marzo 1977;

Decreta:

Con decorrenza 1° aprile 1977 la tabella del trattamento di missione del personale provinciale è modificata come segue:

Qualifiche	Classe ferroviaria	Diaria con pernottamento	Diaria senza pernottamento	Mezza giornata
Segretario generale della giunta provinciale e direttore generale	I	16.500	8.250	4.125
Ispettore generale . . .	I	16.000	8.000	4.000
Direttore di divisione .	I	16.000	8.000	4.000
Direttore di sezione .	I	16.000	8.000	4.000
Consigliere .	I	15.500	7.750	3.875
Segretario capo .	I	16.000	8.000	4.000
Segretario principale	I	15.500	7.750	3.875
Segretario .	I	15.000	7.500	3.750
Coadiutore superiore	I	15.000	7.750	3.875
Coadiutore principale	I	15.000	7.500	3.750
Rimanente personale	II	15.000	7.500	3.750

Al capo officina e agli autisti della provincia verrà corrisposto il trattamento previsto dalla tabella, qualora debbano pernottare fuori sede. Negli altri casi, invece, spetterà loro a titolo di rimborso spese, un compenso fisso di L. 5100 per il capo officina e di L. 5100 per gli autisti, per ogni pasto consumato fuori sede, verso certificazione dell'assessore o del dipendente con il quale viaggiano.

Il seguente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 14 marzo 1977

GRIGOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1977
Registro n. 19, foglio n. 145

(5830)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 marzo 1977, n. 4-91/Legisl.

Modifiche al regolamento per l'uso di automezzi per viaggi di servizio nell'interesse della provincia.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione* n. 25 *del* 17 *maggio* 1977)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il regolamento per l'uso di automezzi per viaggi di servizio nell'interesse della provincia, approvato con proprio decreto n. 26 di data 9 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1962, registro n. 1, foglio n. 19, modificato con successivi decreti di cui l'ultimo è il n. 29-81/Legisl. di data 25 ottobre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1976, registro n. 46, foglio n. 94;

Vista l'opportunità di modificare l'art. 17 del predetto regolamento;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1778 dell'11 marzo 1977;

Decreta:

Con decorrenza 1° aprile 1977, l'art. 27 del regolamento predetto, sostituito con decreti del presidente della giunta provinciale n. 31 del 22 novembre 1962, n. 273-273/Legisl. di data 23 giugno 1969, n. 411-1322/Legisl. di data 3 novembre 1971, n. 4-1739/Legisl. di data 4 febbraio 1974, n. 24-14/Legisl. di data 17 giugno 1974, n. 28-18/Legisl. di data 7 ottobre 1974, n. 18-49/Legisl. di data 5 dicembre 1975, n. 7-59/Legisl. di data 22 marzo 1976 e n. 29-81/Legisl. di data 25 ottobre 1976, è sostituito dal seguente:

Per l'uso di automezzi e motomezzi di cui sopra viene accordata un'indennità chilometrica comprensiva di ogni spesa di acquisto, manutenzione, tasse, esercizio delle macchine (benzina, olio, ecc.) nelle seguenti misure:

a) per le automobili fino a 800 cc. . . . L./km. 80
b) per le automobili da 800 cc. fino a 1200 cc. » 112
c) per le automobili oltre i 1200 cc. . . . » 131
d) per i motocicli e motoscooters fino a 125 cc. » 38
e) per i motocicli e motoscooters oltre i 125 cc. » 50

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 14 marzo 1977

GRIGOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1977
Registro n. 19, foglio n. 146

(5831)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 marzo 1977, n. 5-92/Legisl.

Modifiche ed integrazioni del regolamento concernente la disciplina dell'assegnazione e del godimento degli alloggi di edilizia abitativa pubblica. Decreto del Presidente della giunta provinciale n. 56-1626/Legisl. di data 21 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1973, registro n. 19, foglio n. 116, e successive modificazioni e integrazioni.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 17 *maggio* 1977)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9 ed in particolare gli articoli 11, 12 e 13;

Vista la legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31 ed in particolare gli articoli 32, 35 e 49;

Visto l'art. 16, primo comma, della legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 7;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2092 del 25 marzo 1977;

Decreta:

Art. 1.

Al regolamento concernente la disciplina dell'assegnazione e del godimento degli alloggi di edilizia abitativa pubblica sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

Art. 2 - dopo il secondo comma dell'art. 2 è inserito il seguente comma:

« Per i predetti lavoratori emigrati all'estero, ai fini della ammissibilità al bando di concorso, il reddito annuo complessivo per il nucleo familiare è computato per la metà ».

Art. 3 - dopo la lettera *f*) del primo comma è inserito il seguente capoverso:

« Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione delle domande di cui al punto *d*) è prorogato fino all'esaurimento dell'esame delle domande di prenotazione al concorso e comunque non oltre tre volte il termine fissato dal bando per i richiedenti non emigrati ».

Art. 5 - nell'ultimo comma, la parola « accertare » va sostituita con la parola « verificare » e le parole « dichiarate dal concorrente » vanno sostituite con le parole « documentate dal concorrente ».

Art. 6 - al punto 1), ultimo comma, la frase « il reddito del lavoratore emigrato all'estero è computato per due terzi » viene sostituita dalla frase « il reddito del lavoratore emigrato all'estero è computato per metà ».

La lettera *B*) del punto 2) dell'art. 6 è così sostituita:

B) Ai concorrenti che abitano alla data del bando:

a) in alloggio sovraffollato: i punti vengono attribuiti come indicato nella seguente tabella:

Persone	Alloggi di vani abitabili		
	1	2	3
3	1	0	0
4	2	0*	0
5	2	0*	0
6	2	2	0*
7	2	2	0*
8	2	2	0*

In presenza delle situazioni contrassegnate con l'asterisco verrà attribuito un punto nell'ipotesi (esclusa la stanza matrimoniale destinata ai genitori) di una stanza occupata da persone di età superiore agli 8 anni e di sesso diverso, ovvero con differenza di età superiore a 40 anni.

Per le situazioni escluse dalla tabella: nessun punto ai nuclei familiari composti da uno o due persone; punti 2 ai nuclei familiari composti da più di otto persone con tre o più persone a vano abitabile;

b) in alloggio antigienico, in quanto privo di servizi igienici o con servizi igienici gravemente carenti o con umidità permanente e diffusa nella maggioranza dei locali abitati, non eliminabile perchè dovuta a gravi carenze strutturali, il tutto da certificarsi dalla autorità competente . . punti 2

c) in alloggio antigienico, in quanto dotato di solo W.C., che presenti umidità o altre deficienze gravi ineliminabili con normali interventi manutentivi, da certificarsi dall'autorità competente . » 1

Art. 10 - all'art. 10 è aggiunto il seguente comma:

« Nel caso in cui si verifichino pubbliche calamità nel comprensorio in cui si trovano gli alloggi messi a concorso, qualora non sia già intervenuta la formazione della graduatoria provvisoria, il presidente della giunta provinciale può disporre, con proprio decreto, la sospensione del concorso e la riapertura dei termini per la presentazione delle domande esclusivamente da parte di coloro che siano rimasti privi di alloggio in conseguenza delle calamità stesse ».

Art. 11 - dopo l'ottavo comma dell'art. 11 è inserito il seguente:

« Tale termine può essere eccezionalmente prorogato di altri sessanta giorni qualora si tratti di lavoratori dipendenti emigrati all'estero ».

Art. 2.

Norme transitorie

Le norme di cui al precedente art. 1 avranno efficacia per i bandi emessi posteriormente alla pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 29 marzo 1977

GRIGOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1977
Registro n. 21, foglio n. 17

(5866)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1977, n. **23.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 novembre 1976, n. 62, in materia di prevenzione e soccorso da calamità naturali nelle zone terremotate.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 9 *maggio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al primo comma dell'art. 1 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 62, sono soppresse le parole: « quando sovrasti un pericolo imminente per la pubblica incolumità ».

Art. 2.

L'art. 2 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Art. 2. — L'esecuzione delle opere di cui al precedente articolo, quando non sovrasti un pericolo imminente per la pubblica incolumità, può essere data in concessione agli enti pubblici e loro consorzi.

In tale caso, agli enti concessionari spetterà, a saldo delle spese generali e per il collaudo, un compenso non superiore al 7 % delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori.

I lavori e le opere di cui all'art. 1 nonchè quelli dati in concessione ai sensi del primo comma del presente articolo possono essere affidati a trattativa privata, anche in deroga alle norme vigenti ».

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 6 maggio 1977

COMELLI

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1977, n. **24.**

Costituzione del comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 9 *maggio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito il comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze, quale organo tecnico consultivo della Regione nelle materie di cui alla legge 22 dicembre 1975, n. 685, ivi compresa la prevenzione e la cura dell'alcoolismo.

Il comitato ha compiti di coordinamento e di controllo sugli organi e sugli enti abilitati alla prevenzione, alla cura e al reinserimento sociale dei soggetti tossicodipendenti e alcoolisti, nonchè di raccolta dei dati statistici.

Il comitato esprime il proprio parere:

a) per la formulazione e l'aggiornamento di un piano di intervento per la costituzione nell'ambito regionale di uno o più centri medici e d'assistenza sociale;

b) per la concessione ad associazioni, enti e istituzioni pubbliche o private di singole attività fra quelle attribuite ai predetti centri.

Il comitato deve essere sentito sulla istituzione delle sezioni specializzate del tribunale e della corte d'appello di cui all'art. 101 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 e, nelle materie di sua competenza, sulle deliberazioni degli organi della Regione; in tali materie il comitato può anche formulare di sua iniziativa pareri e proposte al consiglio e alla giunta regionali.

Il comitato può fare indagini conoscitive e acquisire informazioni epidemiologiche, specie in collaborazione con il mondo della scuola, con le comunità giovanili e con le forze armate: a tali fini può invitare a partecipare alle sue riunioni, senza diritto di voto, rappresentanti, funzionari, operatori ed esperti; può compiere ispezioni e disporre la raccolta di elementi conoscitivi avvalendosi dei servizi della giunta regionale; può chiedere informazioni a qualsiasi organo della pubblica amministrazione operante nell'ambito regionale.

Il comitato adempie inoltre quanto previsto dall'art. 104 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

Art. 2.

Il comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze è composto da:

1) l'assessore regionale all'igiene e sanità che lo presiede;

2) l'assessore regionale al lavoro, all'assistenza sociale e all'emigrazione o un suo delegato;

3) l'assessore regionale all'istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali o un suo delegato;

4) un funzionario del Ministero della sanità designato dal medesimo;

5) un funzionario della sovrintendenza regionale agli studi designato dal sovrintendente;

6) un funzionario o un ufficiale delle forze di polizia addette alla repressione dei reati contemplati dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685 e un ispettrice di polizia, designati dal commissario di Governo nella Regione;

7) il presidente del tribunale per i minorenni avente giurisdizione nella Regione;

8) i presidenti rispettivamente della sezione civile del Tribunale e della sezione civile della corte d'appello di Trieste, in via transitoria, ai sensi dell'art. 107, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, fino a quando non saranno istituite le sezioni specializzate di cui all'art. 101 della legge stessa;

9) da dodici membri di cui sei nominati dal consiglio regionale con voto limitato e sei dalla giunta regionale su proposta dell'assessore all'igiene e sanità, scelti fra medici psichiatrici, psicologi, farmacologi, educatori, assistenti sociali, nonchè fra altri esperti aventi specifica competenza e/o esperienza nelle cause che determinano l'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti, nel reinserimento sociale delle persone dedite a tale uso, negli interventi per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze e dell'alcoolismo.

Art. 3.

I componenti del comitato restano in carica per la durata della legislatura ed esercitano le loro funzioni fino alla nomina del nuovo comitato. La mancata o ritardata designazione di alcuni membri non pregiudica la costituzione e l'attività del comitato.

Nei casi di dimissioni o di permanente impedimento di un componente del comitato, il consiglio regionale provvede alla sostituzione entro venti giorni dalla comunicazione fattane dal presidente del comitato stesso.

I componenti non di diritto che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre sedute consecutive, decadono dalla nomina.

Il comitato è convocato dal suo presidente mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno della riunione e inviato a tutti i componenti almeno dieci giorni prima della data fissata. In caso di urgenza può essere convocato mediante avviso telegrafico con preavviso di 48 ore.

Il comitato deve essere riunito se ne fanno motivata richiesta almeno sei componenti; in tal caso la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta.

Per la validità delle riunioni del comitato è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Il comitato delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Nella sua prima riunione il comitato elegge a maggioranza dei suoi componenti un vicepresidente che sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Fungerà da segretario del comitato un funzionario dello assessorato dell'igiene e sanità.

Il comitato può articolarsi in commissioni di studio, alle quali possono partecipare anche esperti non facenti parte del comitato stesso, con particolare riguardo all'apporto del mondo della scuola.

Art. 4.

In attesa della costituzione dei centri medici e di assistenza sociale di cui all'art. 1 della presente legge, la Regione programma e finanzia corsi gratuiti di preparazione e di aggiornamento professionale sul tema delle tossicodipendenze e dell'alcoolismo cui possono partecipare tutti gli operatori sociosanitari ed i cittadini che ne abbiano interesse.

Art. 5.

Gli oneri derivanti dall'art. 1 della presente legge faranno carico al cap. 424 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1977-80 e del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1977, che presenta sufficiente disponibilità.

Art. 6.

Per gli oneri previsti dall'art. 4 della presente legge è autorizzata, per l'esercizio 1977, la spesa di lire 3 milioni.

Il predetto onere di lire 3 milioni fa carico al cap 428 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, il cui stanziamento viene elevato, per il piano 1977-80, a lire 123 milioni, di cui lire 33 milioni per l'esercizio 1977.

Al maggior onere di lire 3 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal cap. 456 del medesimo stato di previsione della spesa.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 9 maggio 1977

COMELLI

(6314)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100771630)